Proposta N° 02 Prot.	alle.	Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 02/01/2015		il Prot.N° L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 24 del Reg. Data 03/032015	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/13.
Parte riservata alla Ragione Bilancio ATTO n Titolo Funzione Servizio Intervento Cap	ria 	NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres	s. Ass			Pres	. Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Fundarò Antonio
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 25

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 6 dell'o.d.g. relativo a: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/13 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/13 Premesso che:

- in data 19/10/2011 con nota prot. gen.le n. 049287 l'avv. Giuseppina Barone, per conto e nell'interesse del Sig. La Monica Girolamo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore La Monica Alessio, inviavano a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patiti dal proprio ciclomotore MBK Booster 50, targato 7YEM2, nonché dei danni fisici riportati dal figlio, in data 25/08/2011. In particolare, La Monica Alessio mentre percorreva, a bordo del ciclomotore di proprietà del padre Girolamo, a velocità moderata la Contrada Palmeri, con direzione Alcamo Alcamo Marina, quando improvvisamente si trovava innanzi un cedimento del manto stradale(a formare una buca) posta immediatamente dopo un tombino; per le ferite riportate, lo stesso, veniva medicato presso l'ambulatorio infermieristico dell'Ospedale di Alcamo;
- in data 02/03/2012 con prot. n. 12735, perveniva Relazione dello Studio Tecnico Dott. L. Simonetto:
- in data 13/02/2013 con prot. n. 8548 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. G. Barone, per conto e nell'interesse dei Sigg. La Monica Girolamo e La Monica Alessio, al Comune di Alcamo, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente esclusivamente al Comune di Alcamo;
- con delibera n.76 del 04/04/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di costituzione e risposta del 09/04/2013;
- in data 07/12/2013 sono pervenute, a mezzo fax, note critiche, della Dott. Giacoma La Rosa, alla relazione medico legale redatta dal Dott. Rosario Sardina;
- in data 20/12/2013 è stata depositata, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, relazione del CTU Dott. Rosario Sardina;

- in data 11/04/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava comparsa conclusionale;
- in data 15/05/2014 l'avv. G. Barone presentava comparsa conclusionale ;
- in data 24/06/2014, il Giudice di Pace di Alcamo nel proc. iscritto al N.R.G. 374/2013, emetteva sentenza n.142/2014, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore di La Monica Alessio della somma di € 2.906,34, ed in favore di La Monica Girolamo della somma di € 585,23, oltre interessi legali da calcolarsi su dette somme rivalutate anno per anno dalla data della domanda al saldo. Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, delle spese di giudizio che si liquidavano-ex D.M.G. 10/03/14 n.55-, in complessivi € 1.228,43, di cui € 108,43 per spese esenti ed € 1200,00 per competenze, oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario degli attori;
- gli attori, in data 01/08/2014, hanno notificato la predetta sentenza a questo Ente, in persona del Sindaco pro tempore, e in data 04/08/2014 hanno notificato la predetta sentenza all'avv. G. Mistretta, quale procuratore costituito in giudizio per il Comune di Alcamo, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 5.961,47 arrotondato per eccesso ad € 6.170,00;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente, in persona del Sindaco pro tempore, il 01/08/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data;
- Vista la Relazione del Segretario Generale del 01/012/2014;
- Visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data;
- Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 142/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 374/13 promossa dal Sig. La Monica Girolamo contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 6.170,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entra in aula il Con.re: Ruisi Presenti n. 26

Cons.re Calvaruso:

Afferma che nonostante le tante dichiarazioni contrastanti del soggetto coinvolto nell'incidente ancora una volta nulla è stato sollevato dall'ufficio legale.

In merito all'incidente nessuna fotografia è stata fornita alla Commissione se non una stampata da google ed è stato invece inviato un referto non dell'ospedale bensì della Guardia medica di Alcamo Marina e su carta non intestata.

Ritiene che questi siano tutti elementi fondamentali per orientare una sentenza in un senso o in un altro.

Ritiene che questa Amministrazione non sia in grado di prendere le necessarie decisioni e pertanto dovrebbe andarsene a casa.

Avv. Mistretta:

Precisa che le 19 foto di cui si parla sono una produzione di parte ma alla difesa non servono e per questo non ha ritenuto di dover fare le fotocopie.

Cons.re Calvaruso:

Ricorda che entrambe le parti possono acquisire le fotocopie degli atti prodotti dalla controparte se questo può servire al procedimento.

Cons.re Nicolosi:

Per protesta contro l'attività dell'Amministrazione annuncia di abbandonare l'aula e di rinunciare al gettone di presenza.

Escono dall'aula i Con.ri: Milito S. (59), Di Bona, Stabile, D'Angelo, Raneri, Milito S. (62), Vario e Nicolosi

Presenti n. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/13

Visti i pareri resi ai sensi di legge; Visto l'O.R.EE.LL.; Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 15 del 04/02/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/01/2015;

Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.18

Assenti n. 12 (D'Angelo, Dara S., Di Bona, Ferrarella, Intravaia, Milito S. (59), Milito S. (62), Nicolosi, Raneri, Stabile, Trovato e Vario).

Votanti n. 16

Voti contrari n. 2 (Caldarella G. e Calvaruso,)

Astenuti n. 2 (Pirrone e Vesco) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- -- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 142/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 374/13 promossa dal Sig. La Monica Girolamo contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 6.170,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Esce dall'aula il Presidente Scibilia assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Presenti n. 17

Letto approvato e sottoscritto					
IL PRESIDENTE F.to Scibilia Giuseppe					
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Raneri Pasquale	IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dr.Marco Cascio				
E' copia conforme all'originale da servire per us Dalla residenza municipale	so amministrativo				
	IL SEGRETARIO GENERALE				
	UBBLICAZIONE , L.R. 44/91 e s.m.i.)				
N. Reg. pubbl					
Albo Pretorio, che copia del presente ve	e su conforme dichiarazione del Responsabile rbale viene pubblicato il giorno 12/03/2015 er gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web				
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati				
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli a	atti d'ufficio				
ATT	ESTA				
Che la presente deliberazione è divenuta ese	ecutiva il				
☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizi 44/91)	io della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.				
Dichiarata immediatamente esecutiva (ar	rt. 12 comma 2, L.R. 44/91)				
Dal Municipio	IL SEGRETARIO GENERALE Cristofaro Ricupati				

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/2013.

INDICE ATTI ALLEGATI

- 1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
- 2. copia richiesta risarcimento danni prot. n. 049287 del 19/10/2011;
- 3. copia Relazione dello Studio Tecnico Dott. L. Simonetto02/03/2012 con prot. n. 12735;
- 4. copia Atto di Citazione-prot. n. 8548 del 13/02/2013;
- 5. copia note critiche, della Dott. Giacoma La Rosa, alla relazione medico legale redatta dal Dott. Rosario Sardina del 07/12/2013;
- 6. copia relazione del CTU Dott. Rosario Sardina depositata il 20/12/2013;
- 7. copia delibera n. 76 del 04/04/2013;
- 8. copia Comparsa di Costituzione e Risposta del 09/04/2013;
- 9. copia Comparsa Conclusionale dell'Avv. Mistretta depositata l' 11/04/2014;
- 10. copia Comparsa Conclusionale dell'Avv. G. Barone presentata il 15/05/2014;
- 11. copia sentenza n. 142/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
- 12. copia verbale udienza.
- 13. relazione del Segretario Generale del 01/12/2014.



COMUNE DI ALCAMO Provincia di Trapani SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.15 del 04-02-2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
□Sindaco	Riconoscimento di legittimità debito fuori
☐ Presidente del Consiglio	bilancio – Sentenza n.142/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo – nella causa civile
☐ Segretario Generale	La Monica Girolamo e La Monica Alessio
☐ Assessore	c/Comune di Alcamo – N. R. G. 374/2013.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,20		
V. Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,20		
Сотроленте	Stabile Gluseppe		SI				
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,20		
Сотроленте	Dara Sebastiano						
Componente	Rimi Francesco	SI		16,00	17,20		
Componente	Pirrone Rosario Dario		Sł				

L'anno Duemilaquindici (2015) il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 16,00, presso l'Ufficio di Presidenza sito al piano terra del Palazzo di Città, si riunisce la II^A Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Di Bona Lorena, Calvaruso Alessandro e Rimi Francesco e, con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la presenza del numero legale, il Presidente Vario apre la seduta e si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La Commissione, quindi, analizza il debito di che trattasi con la lettura degli allegati che lo compongono.

Dalla lettura degli atti trasmessi la Commissione rileva che mancano degli

allegati afferenti al debito in trattazione, e più precisamente:

a) n.19 ritrazioni fotografiche, più volte citate nei verbali di causa;

b) verbale della Guardia Medica;

c) relazione sopralluogo VV.UU. e Servizi Tecnici.

La Commissione fa rilevare che è stata, invece, incomprensibilmente prodotta in

data 21/12/20111 stralcio delle fotografia aerea ricavata dal motore di ricerca Google (la

cui produzione è, peraltro, vietata per legge) riproducente, forse, il punto dove è avvenuto

il sinistro che ha causato il debito in trattazione.

La Commissione, rileva, altresì, che dagli atti di causa si evincono diverse e

discordanti dichiarazioni dello stesso soggetto (La Monica Alessio) circa l'ora in cui è

avvenuto l'incidente.

La Commissione rileva, ancora, che lo stesso La Monica Alessio, dopo il sinistro,

ha fatto ricorso alle cure mediche della Guardia Medica di Alcamo Marina e non di quelle

del Pronto Soccorso del nosocomio di Alcamo, ubicato, tra l'altro, a più breve distanza.

La Commissione, pertanto, si riserva di approfondire tale ultimo aspetto prima

della trattazione del debito di che trattasi in sede di Consiglio Comunale.

A seguire il Presidente mette ai voti l'atto deliberativo con il seguente esito:

Favorevoli: Rimi

Astenuti: Vario - Di Bona

Contrari: Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto.

Alle ore 17,20 il Presidente Vario chiude la seduta:

Il Presidente

Vario Marianna

Il Segretario

Istruttore Amministrativo Dott. Casale Messandro

Segr. gen.le

Prot. sen.le n del 15 cl 2015





CITTÀ DI ALCAMO 1 6 GEN 2015

Proj. n. 2323 del

1 0 GEN 7015 Il Segretario Generale

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ines. E.E.

Verbale n° 01

del 15 GENNAIO 2015

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: Parere del 15/01/15 alla proposta di deliberazione n. 02 del 02/01/2015 trasmessaci con nota n. 758 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 142/14 emessa dal Giudice di Pace. di Alcamo - RGN 374/13 nella causa civile La Monica Girolamo e La Monica Alessio c/Comune di Alcamo - per € 6.170,00;

Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 09,30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 758 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
 - Vista la proposta e gli allegati alla deliberazione n. 02 del 02/01/2015;
 - Vista la reinzione del segretario comunale del 01/12/14

AN all

- Visto l'art.282 del c.p.c.;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in

oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;

- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente

Regolamento di contabilità;

- Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto può farsi

fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione

corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in

corso;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di

deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;

- Visto il parere favorevole in ordine allo regularità contabile della proposta di-

deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico -

Finanziario;

- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 10,45 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale

per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 15/01/15


Il Collegio dei Revisori

II componente

Rag. Stefano Varvaro

Il componente

Dott. Viola Graziano









CITTA' DI ALCAMO PROVINCIA DI TRAPANI IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 22 342 del 01-10-2014

AL SEGRETARIO GENERALE SEDE

E p. c.

AL SIGNOR SINDACO SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACEDI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIOC/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/2013.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :


- in data 19/10/2011 con nota prot. gen.le n. 049287 l'avv. Giuseppina Barone, per conto e nell'interesse del Sig. La Monica Girolamo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore La Monica Alessio, inviavano a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patiti dal proprio ciclomotore MBK Booster 50, targato 7YEM2, nonché dei danni fisici riportati dal figlio, in data 25/08/2011. In particolare, La Monica Alessio mentre percorreva, a bordo del ciclomotore di proprietà del padre Girolamo, a velocità asseritamente moderata la Contrada Palmeri, con direzione Alcamo AlcamoMarina, quando improvvisamente si trovava innanzi un cedimento del manto stradale(a formare una buca) posta immediatamente dopo un tombino; per le ferite riportate, lo stesso, veniva medicato presso l'ambulatorio infermieristico dell'Ospedale di Alcamo;
- in data 02/03/2012 con prot. n. 12735, perveniva Relazione dello Studio Tecnico Dott. L. Simonetto;
- in data 13/02/2013 con prot. n. 8548 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. G. Barone, per conto e nell'interesse dei Sigg. La Monica Girolamo e La Monica Alessio, al Comune di Alcamo, con il quale si dichiarava che i danni subiti dal ciclomotore MBK Booster 50, targato 7YEM2, di proprietà del Sig. La Monica Girolamoerano quantificati in € 585,23, e i danni arrecati a La Monica Alessio erano quantificati in € 3.000,00, per un totale complessivo di € 3.585,23; e si chiedeva l'imputabilità dell'incidente esclusivamente al Comune di Alcamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., quale custode-proprietario della strada comunale teatro dell'incidente; conseguentemente condannarlo a risarcire i danni a cose e a persone patiti dagli odierni attori, oltre interessi legali e rivalutazione delle somme dal sorgere del credito al soddisfo;
- con delibera n.76 del 04/04/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di costituzione e risposta del 09/04/2013, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace in data 10/04/2013, ritenendo infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; riteneree dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli

- effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del Sig. La Monica Alessio o in via subordinata in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti o riduzione percentuale;
- in data 07/12/2013 sono pervenute, a mezzo fax, note critiche, della Dott. Giacoma La Rosa, alla relazione medico legale redatta dal Dott. Rosario Sardina;
- in data 20/12/2013 è stata depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, relazione del CTU Dott. Rosario Sardina;
- in data 11/04/2014 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava comparsa conclusionale;
- in data 15/05/2014 l'avv. G. Baronepresentava comparsa conclusionale;
- in data 24/06/2014, il Giudice di Pace di Alcamo nel proc. iscritto al N.R.G. 374/2013, emetteva sentenza n.142/2014, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore di La Monica Alessio della somma di €2.906,34, ed in favore di La Monica Girolamo della somma di € 585,23, oltre interessi legali da calcolarsi su dette somme rivalutate anno per anno dalla data della domanda al saldo .Condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, delle spese di giudizio che si liquidavano- ex D.M.G. 10/03/14 n.55-, in complessivi € 1.228,43, di cui € 108,43 per spese esenti ed € 1200,00 per competenze, oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario degli attori;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 5.961,47arrotondato per eccesso ad € 6.170,00;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente, in persona del Sindaco pro tempore, il 01/08/2014, e notificata all'avv.
 G. Mistretta, quale procuratore costituito in giudizio per il Comune di Alcamo, il 04/08/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. IL10001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7,pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, gli Uffici di competenza, stanno proponendo appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato nonché accertata la responsabilità degli stessi attori nella cauzione dell'eventi.

Tanto si doveva

Alcamo li 01-10-2014

Ing. Enza Anna Parrino



STUDIO LEGALE

Corso Bernardo Mattarella n.30 – 91014 Castellammare del Golfo - tel/fax 0924/33909

Avv. Giuseppina Barone Avv. Valerio Duca

raccomandata a.r.

Castellammare del Golfo, li 15 ottobre 2011 🤏

Spett.le

COMUNE DI ALCAMO

Piazza Ciullo n.1

91011 ALCAMO

Prot. n. (1/4/02 g. 7 del Assegnata al Settore Il Segretario Generale

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni

Scrivo per conto, nell'interesse ed a nome del Sig. LA MONICA GIROLAMO, nato ad Alcamo il 06.08.1961 ed ivi residente nella Via Grazia Deledda n.51 (c.f. LMNGLM61M06A176Z), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore LA MONICA ALESSIO, nato ad Erice (TP) il 18.11.1993 (c.f. LMNLSS93S18D423Y), il quale mi ha conferito mandato al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti dal proprio ciclomotore MBK Booster 50, con telaio n.3WW439 e targato 7YEM2, nonché dei danni fisici riportati dal figlio Alessio.

Detti danni sono conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 25 agosto 2011 nella strada che si dirama dalla S.P. 55 e conduce ad Alcamo Marina, meglio denominata "Contrada Palmeri", nel tratto che costeggia la bretella dell'autostrada A29.

In particolare, La Monica Alessio, a bordo del ciclomotore MBK Booster di proprietà del padre Girolamo, percorreva a moderata velocità detta Contrada Palmeri, con direzione Alcamo-Alcamo Marina, quando improvvisamente si trovava innanzi una situazione pericolosa costituita da un cedimento del manto stradale (a formare una buca) posto immediatamente dopo un tombino.

La Monica Alessio nulla potè fare per evitare detta insidia - stante la mancanza di qualsivoglia segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o restringimento della carreggiata - e finiva per scivolare per terra riportando danni fisici oltre che danni al motociclo.

All'apparenza la zona sembra essere stata oggetto di lavori di scavo che hanno interessato proprio la corsia della carreggiata ove si è verificato l'incidente.

La responsabilità dell'accaduto è da addebitare al Comune di Alcamo sia quale custode proprietario della strada per violazione del principio del neminem ledere; non in ultimo il Comune avrebbe dovuto verificare che, a chiusura dei lavori, il manto stradale fosse stato correttamente ripristinato.

Alla luce di quanto sopra, Vi invito e diffido al risarcimento dei danni patiti dal ciclomotore del mio assistito oltre che dei danni alla persona subiti dal figlio Alessio con avvertimento che, in mancanza, ci si troverà costretti ad adire la competente autorità giudiziaria.

Al fine di consentire l'ispezione diretta del ciclomotore danneggiato, essa sarà tenuta a Vostra disposizione per giorni 8 dalla ricezione della presente presso l'abitazione del mio cliente dalle ore 16 alle ore 18 di ogni giomo feriale.

Distinti saluti.





Studio tecnico

Dott. Luigi Simonetto

RELAZIONE DI PERIZIA

Consulenza Giudiziaria e Assicuratiy

Prot n. Assegrata

83/12

Marsala li 28/02/2012 Spett.le COMUNE DI ALCAM SEDE

RAMO RCT/RCO

SINISTRO n° del 25/8/2011

ASSICURATO: Comune di Alcamo

POLIZZA IL0001342 (Chartis Assicurazio Convenzione

CONTROPARTE: LA MONICA GIROLAMO do avv.to Giuseppina Barone - Castellammare del Golfo

CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO

DESCRIZIONE DEL FATTO. Si assume da parte del legale che Il minore La Monica Alessio ha patito danno fisico, unitamente al danno materiale al ciclomotore, in conseguenza di una buca formatasi nella strada di c.da Palmeri in Alcamo. Si soggiunge che la zona sembra essere stata oggetto di lavori di scavo che hanno interessato la corsia percorsa dal ciclomotorista.La ctp è stata sottoposta a n/s, visita medica presso la dott.ssa La Rosa.

STIMA DEL DANNO. Dalla CT medica si ha:

ITT; gg.18 x €.44,28

€. 797,04 oltre spese mediche se documentate

Assenza di postumi invalidanti

Per quanto attiene al danno al ciclomotore questo può stimarsi come segue:

ricambi al netto dell'IVA e con degrado

€.350,00

M.O.

€. 50.00

Sommano €. 400,00 Totale danno materiale e fisico: €.1.197,00 oltre onorario del legale

Girca-il danno-materiale cto aveva richiesto ristoro per €.585,00

Note Nella lettera del legale si fa riferimento a spese mediche per € 253,50 delle quali però, non v'è vaccia:

Ove se ne dimostri la spesa il danno totale incrementa sino ad €.1.450,50 sempre oltre onorario del legale.

Circa l'an obiettivamente si rileva una buca in prossimità della coperturà di un tombino. Atteso essersi verificato il fatto in ora notturna tale soluzione di continuità può rendersi non agevolmente scorgibile e,di conseguenza,provocare lo sbandamento di un veicolo a due ruote con successiva caduta.

Ad avviso di questo CT la responsabilità della P.A. appare evidente atteso il nesso eziologico fra la buca,la caduta e le ferite.

COMUNE DI ALCAMO

PERITO

314/11

Via Dei Mille 81 ~ 91025 MARSALA (TP) P. IVA: 02412870814

tel. 0923/711550 - fax.0923/760203 e-mail: <u>simonetto.luiqi@libero.it</u> – cell.: 348/3112940 RELAZIONE MEDICO LEGA TO PRIERIA

HAMPHER CHENCE

Santale Comune di Alcane SESE

RICHTEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMMUNE DE ALCAMO

Parers medies legals in cridine alla lexisti riportate da:

Le Montan Alessia, nato in Erice il 12/11/1993, dominiliaro e residente in Alesmo nolla Via Grazia Delattic nº 5 Don Piconoscimento: Caria Identità nº AR 5583784, rilasciata dal Sindaco di Alexno il 10/7/2009

SIMISTRO

Epocs del sinistro : 25/8/2011

Luogo del alaisto: Alcamo (non precise il come della Via)

Modellià del sintero: Toura per strada disenstata.

MOTIZIE ANAMNESTICHE

ANAMONEU PAROLOGICA PROSESSINA. Pilorisce che in dein 25/6/2011 elle ore 24.00 circa mentre elle guida ti un ciclomotore, a causa del mamo stradale dissentino perdeva l'equilibrio e cadava a terra riportando lesioni. Per quamo sopra ricorreva elle cure del sanitari delle grandia medica di Alcorre che gli riscontravano terta escontativa egli uni superiori, nile spatte, alta regione, lorabo-secrate ed alle giurachie.

Predictions is a guarito transcent 15-20 giordi dei trauma.

-अंबरायर-वर्तावर्ध शास्त्रीय और उन्नेवर्ध श्रेष्ट्रांड अध्यान वर्षा के देश हैं अस्त्राच्या है।

Dom Greenwa la Rose

inedical to sale to

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTE

- Copia cartella infermieristica nº 162/2011 del 25/8/2011 con allegato diario. Distretto Sanitario di Alcamo : "20/8/2011 & 8,00 <u>anamosi</u>: riferito trauna della strada per la presenza di alcune buche sulla strada dove si procurava della ferita Lo. In varie parti del corpo. Si medica De rivedere ira'l giorni 20/2/2011 à. 17,00 : si medica De rivedere fre due giorni. 31/8/2011 à. 18,05 Medicazione Nulla da segnalare. 1/9/2011 à 10,10 : medicazione, Nulla da segnalare. 2/9/2011 à 10,10 : medicazione, Nulla da segnalare. 2/9/2011 à 10,10 : medicazione.
- Copie certificato modimi illentata la Alexant in cara 25/5/2011 del Dott Efilano Giscappe Presidio cantinerio di Alexano : "......in data 25/8/2011, ore 01,20presentava escorizzioni multiple agli arti superiori, spalie, regione lombo-sacrale e ginocchia. Veniva disinferato e medicato Pregnesi di giorni 5 i cianne)
- Copie referm Re rechide cerricele, effettuate il diffilibil presso il centro di reficiogia medice di
 Alcemo.

 __Non lexioni cesce framediche apprezzabili all'esame standard. Richtle in lordosi. Spezi
 interconnecici regolari"
- Copie certificate medico r

 accidente la Akamo in data U9/2011 del Dott Vito Milazeo:

 esociazioni
 multiple degli arii superiori, spelle e regione lombo-sarrale. Inolare presente cervico-brachitagia con
 limitazione fuezionele del rachide e doleuzio diffuse al tomoc ed al bacino. Prognosi di gironi 15 (quindici).
- Copia certificato medico rilasciato in Alexano in dels 1888/2011 dai Dott Vito Milazza, " presenta
 ancora Cervicosleja e moderata ilmászione funzionale del rechido, ferite in via di guarigione. Prognosi
 giorni 10 (dieci)
- Copia certificato medico riferciato in Alcemo in data 17/9/2011 dal Dott. Vito Milazzo: "...presente ancora escorizzioni multiple in via di guarigione post-incidente automobilizzioni programa giorni 10 (discri)
- Copia ecrificato medico rilescinto ia Akamo in uniu 6/16/2011 del Dott Vita Milazzo: "....presenta
 anocaz Ferite multiple in via di guarigione pest incidente automobilistico...- prognesi di ulteriori giorni in di
 diech
- Copie cutificate medico russciato in Alcomo in date 18/10/2011 del Base Vita Mileron: "......risulte
 clinicamente guarito opo posturai invalidanti dalle lesioni riportate nel riferito infortanto del 24/9/2011".

DOCUMENTAZIONE ESIBITA

- Copie certificato medico rijasciato in Alcamo dal Dott. Castrenze Artisle in data 19/2/2011 "......iranos multiplo de incidente della strata del 24/8/2011 Contosione spalla, ginocchio, bacino, arto superiore destro; contraccolpo cervicale, contraccolpo lombara, escoriazioni multiple agli arti superiori con ferite lacere multiple, incorso di medicazione. La menta dolori diffusi agli arti, alla regione cervicale e lombare, al bacino ed al forece, della menta, ma prevaismi a destra, Cefaleo e lievi momentanee verdigini soggattive. Coiettivamente si nota contratura am paravetabali della regione cervicale e della regione iomicate. Segni di sofferenza articolare del ginocchio e delle spalle. Ogni tensativo di mobilizzare tali articolazioni, anche passivemente, suscita dolore e difesa antalgica". Da rivedere tra 15 giorni".
- Nº 4 ficto è celeri ribrectii escottarical e carico dell'empostare, del estre della mane, del dorse pelle i falangi del IV e V cito meno, del dorse dell'indice

Hediolegale 2

Dost. Geacoma la Rosa

pesame objettivo si restanti organi ed apparati perché ritenuto ininfluente

ESAME OBIETTIVO LOCALE

- Torace: di forma ciliadro conica normo espansibile con gli atti del respiro. Assenza di retrazioni e /o di
 deformazioni. A carico della regione sotto-costale sa presenza di piccole zone incommente optate came di
 escoriazione cuames Non cono riferita percensia in della area ipocromica.
- Acti superiore normale le conformazione evistics degli arti in eseme; assenze di deferrazzione e / o di posizioni vizione. Presenza di piecole area inocrezzione, acu visibili ad un cuerre di distanza, non sede di piecessie, quaie esime di feste escontatavi, i movimenti relativi alle articolazioni tutta degli arti superiori sono tutti espletati fino ai gradi estremi e non sono riferiti dolorosi. Riflessi osten-tenfinoi normani seno bilateralmente.
- Commer sertebrale: restrict in este e normo-rechite: non trevronie del muscoti delle docce para-vertebrali. I movimenti attivi e passivi del rechide sono intti espletati e non sono riferiti dolorosi: Prove indice nazo nella norma bilatzzalmente; Romberg negativo bilatzralmente; Corretta la descubulazione; solo e soccessi bene qui scalini; cammina bene sulle punte e sul culloni. Riflessi osnon-tendinei normo-vivaci bilatzralmente.

CAUSA DELLE LESIONI

Tiamie.

DIAGNOSI

. Escoriazioni traumatiche multiple degli arti superiori, spelie e regione lombo-sacrale.

POSTUMI

भिक्र अं अक्टरेस्ट ट्राइस्ट के अपने के अपने कि

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

- 1. ITT pari a giorni 15-20
- 2. Spese mediche, ove dimostrate
- 3. Danno morale da valutare equitativamente

NOTE

Si parviene a tale valutazione nella considerazione che il Signe La Monica Alemia ha riportata schanta ferite escoriative (ferite che interessamo la sarno superficiale cuinna e che, ove non complicata de feri suppositivi, guaristata nel terralme di giorni 10 -15). Sulle bese di tiò non si condivide l'inapiegabile giudizio prognozioni espresso dal Dott. Vito Milamo noi escoriatori (totale = giorni 45). A nic agginagasi cire:

già in deta 1/9/2011 il personale sanitario della guardia tredica del presidio di Alcûmo giudicava guarde le ferite in argomento

Il Signo La Riddia siene de distina dusente la papalia menuestica das si è guardo responsi 15-20 i giórni del trappa.

> 11 Cal 12 July - Jole 12 July - Jole

A Consulation Medico Legale

Dott Glecogie Le Rosa

Dett. Gizzanian la Acres

Giuseppina Barone CITTA' DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO \$ - 91011 ALCAMO (TP) Via Narici Tel. 092421626 - Fax 0924 201938 48 del

Prot 11. Assegnata al settore OI PACE di ALÇAMO 2013 il Segretario

Atto di citazione

Sigg.ri LA MONICA GIROLAMO, nato ad Alcamo il 06.08.1961 Vincenzo Narici n.45, che LMNGLM61M06A176Z), e LA MONICA ALESSIO, nato ad Erice il 18.11.1993 (c.f. giudizio di cui al presente LMNLSS93S18D423Y), entrambi residenti in Alcamo nella Via Grazia Deledda n.51, quelli rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Barone (c.f. BRNGPP74R44D869W) per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in compreso Alcamo nella Via Vincenzo Narici n.45, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a rinunciare mezzo telefax al n. 0924/201938 ovvero via e-mail al seguente indirizzo PEC: incassare e quietanzare anche giuseppina.barone@avvocatitrapani.legalmail.it

CITANO

presso lo studio dell'Avy. il COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Giuseppina Barone nella Via Vinceuzo Narici n.45. Ai sensi e per gli effetti domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, a della L. sostituta dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta comparire dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 10 APRILE 2013 - ore 9 e apposita presto segg. - che sarà tenuta nei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo in Alcamo Via trattamento compresi quelli sensibili, direttamente Verga, con invito a costituirsi nelle forme ed entro il termine di legge e a comparire tramite ottemperare agli obblighi a'll'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c. e con previsti dalla legge e Dichiaciamo l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli stato informato dall. Avv. Giuseppina osseguio a quanto previsto artt.38 è 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà nella sua contumacia per ivi sentire dall'art. 4, 3° comma del d,lgs facoltàchiedere l'accoglimento delle infrascritte domande attrici per la cui intelligenza si premette procedimento mediazione previsto tentace quanto segue. stragiudiziale

In fatto

In data 25 agosto 2011, alle ore 1:00 circa, La Monica Alessio - a bordo del ciclomotore MBK Booster 50 targato 7YEM2 di proprietà del padre Girolamo CIDA percorreva a moderata velocità la C.da Palmeri di Alcamo con direzione Alcamo-Alcamo Marina, allorché cadeva rovinosamente a causa di un cedimento del manto strada formare una buca), posto immediatamente dopo un tombino. ALCAMO LR 10/1991

SETTORE SERVIZITECHE

PROCURA

Barone

nella

l'Avv.

del

лel

ogni

Аi

dí

sostituti.

atti ed

புறாயக்கு

Eleggiamo.

come

anche

essere

ďí

per

del

risoluzione

previsti

per

alle

conciliare.

o correlato

Nominiamo e costituiamo

foro di Trapani, con studio

delego a difendermi e

atto, in ogni fase e grado,

procedimento esecutivo, in eventuali

opposizione, con ogni più ampio potere di legge, ivi

¢

chiamare terzi in causa,

riferimento

che fossero versate in sede

675/96.

informativa

đei

O

dì

Barone.

4.3.10 n.28, della

esperire

di

10

benefici fiscali

medesimo dales.

dagli art. 17 e 20

controversia insorta e dei

terzi

consenso

ollsup

in

avvocato

mio

Giuscopina

in Alcamo

rannresentarmi

nonché

conseguente

nominare

transigere

accettare

can

somme

esecutiva.

domicilio

- 2. In particolare, il sinistro si è verificato sulla strada che si dirama dalla S.P.55 e conduce ad Alcamo Marina (c.d. "Contrada Palmeri") nel tratto in cui costeggia la bretella dell'autostrada A29.
- 3. La Monica Alessio nulla potè fare per evitare di cadere nella buca perché detta insidia non era prevedibile, né evitabile; ed, infatti, la zona si presentava priva di illuminazione pubblica oltre che di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata.
- Per completezza va detto che l'anzidetta buca appare essere la conseguenza di un inidoneo rifacimento del manto stradale della zona in precedenza interessata da lavori di scavo.
- ➤ Di seguito alla caduta, il ciclomotore Booster 50 di La Monica Girolamo riportava danni per la cui riparazione è stata stimata la spesa di E.585,23, così come La Monica Alessio riportava "escoriazioni multiple con ferite lacere multiple in tutto il corpo" per cui era costretto a ricorrere alle cure del Presidio di Guardia Medica di Alcamo Marina.
- ➤ Per le ferite riportate e per il pericolo di infezione, La Monica Alessio si trovava costretto a praticare terapia antibiotica e dolorose medicazioni presso l'ambulatorio infermieristico dell'Ospedale di Alcamo; a causa delle contusioni, poi, si sottoponeva a visite specialistiche e cure del caso.
- ➤ Vi è, infine, da rilevare che a causa della tipologia di danni riportati, La Monica Alessio non ha goduto di parte delle vacanze, ivi comprese tutte le attività sportive e ricreative tipiche della stagione estiva.
- 5. Con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2011, gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni al Comune di Alcamo e su, richiesta di quest'ultimo, sono stati forniti tutti i gli elementi utili per la istruttoria della pratica: in particolare, con lettera del 19.12.2011 sono stati prodotti tutti i documenti richiesti con lettera del 04.11.2011 e, nel mese di febbraio 2012, la Dott.ssa Giacoma La Rosa, fiduciario incaricato dal convenuto Comune di Alcamo, ha sottoposto La Monica Alessio a visita medico legale.

6. Ad, oggi, tuttavia il Comune di Alcamo non ha ancora provveduto al risarcimento dei danni.

Diritto

Il Comune di Alcamo è tenuto al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del sinistro verificatosi il 25.08.2011.

Ed, infatti, la responsabilità dell'incidente è ascrivibile al convenuto Comune sia quale custode-proprietario dell'arteria stradale in questione sia per violazione del principio del neminem laedere.

À tal proposito, va precisato che il Comune di Alcamo – di seguito all'ultimazione dei lavorì che hanno interessato la zona – avrebbe dovuto controllare che il manto stradale fosse stato ripristinato a regola d'arte e, constatata la presenza del cedimento, avrebbe dovuto intervenire per rimuoverlo; nelle more, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo o, meglio ancora, avrebbe dovuto inibire il transito con restringimento della carreggiata.

Ed, invece, le ritrazioni fotografiche prodotte agli atti dimostrano che la buca in questione rappresenta l'evoluzione di una situazione iniziale di dissesto per il quale non vi è stato un intervento (tempestivo) di manutenzione.

Tale situazione di pericolo costituiva, certamente, una insidia non prevedibile, né evitabile per La Monica Alessio sia perché la strada era priva di illuminazione sia perché non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di interdizione al traffico.

Tutto quanto sopra premesso ci si vede costretti a promuovere il presente giudizio onde chiedere che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DI PACE

Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo, chiamato a rispondere ai sensi dell'art.2051 c.c. quale custode-proprietario della strada comunale teatro dell'incidente, ovvero in subordine, per violazione del principio neminem laedere.

Liquidare i danni arrecati al ciclomotore Booster 50, targato 7YEM2 di proprietà di La Monica Girolamo nella somma di Euro E.585,23 ovvero in quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta di maggior giustizia secondo le risultanze istruttorie oltre ai danni da fermo tecnico e svalutazione del veicolo.

Liquidare i danni arrecati a La Monica Alessio nella somma di Euro 3.000,00 ovvero in quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di maggiore giustizia secondo le risultanze della CTU da espletarsi, ovvero secondo le emergenze istruttorie, comprendendo nella valutazione il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale, il danno per mancato godimento delle vacanze estive nonché ogni altro danno subito.

In relazione alle superiori valutazioni, condannare il convenuto Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli attori dei danni a cose e a persona dagli stessi patiti, oltre interessi legali e la rivalutazione delle somme dal sorgere del credito al soddisfo.

Il tutto entro i limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002 si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad Euro 3.585,23.

In via istruttoria chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di proya di seguito specificati.

• Produzione dei seguenti DOCUMENTI:

- copia della lettera raccomandata a/r del 15.10.2011 inviata al Comune di Alcamo contenente la richiesta risarcitoria;
- Copia della lettera raccomandata a.r. del 04.11.2011 inviata dal Comune di Alcamo contenente la richiesta di documenti;
- copia della lettera del 19 dicembre 2011, con attestazione di ricezione in data
 21.12.2011, accompagnatoria dei documenti richiesti con la lettera del 04.11.2011;

- fax del 02.02.2012 inviato dalla Dott. Giacoma La Rosa contenente l'invito a La Monica Alessio a sottoporsi a visita medico legale;
- 5. n. 3 ritrazioni aeree (google) con indicazione del luogo in cui si è verificato il sinistro;
- 6. n. 10 ritrazioni fotografiche del luogo in cui è avvenuto il sinistro;
- 7. fotocopia del documento di identità e codice fiscale di La Monica Girolamo;
- 8. fotocopia del documento di identità di La Monica Alessio;
- 9. fotocopia del libretto di circolazione del ciclomotore;
- 10. fotocopia della polizza di assicurazione del ciclomotore;
- 11. preventivo nota spese per pezzi di ricambio della ditta GV Motors;
- 12 preventivo nota spese della Officina Cassarà Giuseppe;
- 13. fotocopia del referto redatto il 28.08.2011 dal Dott. Milano Giuseppe attestante l'accesso effettuato da La Monica Alessio presso il Presidio di Guardia Medica di Alcamo Marina in data 25.08.2011;
- 14. fotocopia della cartella infermieristica rilasciata dal Distretto Sanitario di Alcamo;
- 15. fotocopia del referto di visita specialistica ortopedica del 29.08.2011 a firma del Dott.

 Castrenze Artale:
- 16. esito esame radiografico del 31.08.2011;
- 17.n.5 referti di vista medica datati 01.09.2011, 13.09.2011, 27.09.2011, 06.10.2011 e 18.10.2011 a firma del Dott. Vito Milazzo;
- 18. n.5 ricevute per spese mediche per complessivi E.353,50.
- PROVA TESTIMONIALE con il Sig. CUSUMANO SERGIO GASPARE, residente in Alcamo nella Via Pietro Galati n.31, sui seguenti capitolati di prova:
- "Vero è che in data 25 agosto 2011, alle ore 1:00 circa, ho assistito ad un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto La Monica Alessio, sinistro verificatosi sulla strada che diramandosi dalla S.P.55 conduce ad Alcamo Marina (c.d. "Contrada Palmeri") nel tratto in cui costeggia la bretella dell'autostradà A29";

.-

- "Vero è che La Monica Alessio a bordo del ciclomotore MBK Booster 50 targato
 TYEM2 di proprietà del padre Girolamo La Monica percorreva a moderata velocità
 detta C.da Palmeri di Alcamo con direzione Alcamo-Alcamo Marina";
- "Vero è che La Monica Alessio giunto in corrispondenza di un cedimento del manto stradale - a formare una buca - posto immediatamente dopo un tombino, finiva con il ciclomotore nella predetta buca e cadeva rovinosamente a terra";
- 4. "Vero è e riconosco che le ritrazioni aeree è le fotografie che mi vengono esibite (fascicolo di parte attrice) ritraggono il punto della C.da Palmeri in cui è caduto La Monica Alessio e che la buca in cui è finito il ciclomotore si presentava così come raffigurata nelle anzidette foto";
- "Vero è che il luogo dove si è verificato l'incidente (all'epoca del sinistro) era priva di illuminazione pubblica funzionante";
- 6. "Vero è che la C.da Palmeri, sia in prossimità che in corrispondenza del punto in cui è caduto La Monica Alessio, era priva di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata";
- 7. "Vero è che, di seguito alla caduta, il ciclomotore Booster 50 di La Monica Girolamo riportava danni alla carrozzeria, così come La Monica Alessio riportava escoriazioni in tutto il corpo per cui era costretto a ricorrere alle cure del Presidio di Guardia Medica di Alcamo Marina";
- "Vero è e riconosco nelle foto che mi vengono esibite (fascicolo di parte attrice) i danni
 alla persona riportati da La Monica Alessio in conseguenza del sinistro per cui è causa";
- "Vero è che, di seguito al sinistro, La Monica Alessio non ha potuto praticare attività sportive e ricreative con i propri amici, né ha potuto fare bagni a mare".
- PROVA TESTIMONIALE con l'Ing. LUIGI SIMONETTO, con studio in Marsala nella Via Dei Mille n.81, al fine di riferire sul seguente capitolo di prova:
- "Vero è che, su incarico del Comune di Alcamo, mi sono recato in C.da Palmeri di Alcamo, nel punto in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, e ho constatato la

- presenza di un cedimento del manto stradale a formare una buca posto immediatamente dopo un tombino";
- 2. "Vero è e riconosco che le ritrazioni aeree e le fotografie che mi vengono esibite (fascicolo di parte attrice) ritraggono il punto della C.da Palmeri in cui è caduto La Monica Alessio e che la buca di cui ho parlato si presentava così come raffigurata nelle anzidette foto":
- "Vero è che ho personalmente constatato che il luogo dove si è verificato l'incidente era priva di illuminazione pubblica funzionante";
- 4. "Vero è che ho personalmente constato che la C.da Palmeri, sia in prossimità che in corrispondenza del punto in cui è caduto La Monica Alessio, era priva di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata";
- 5. "Vero è che ho esaminato i due preventivi nota spese della ditta GV Motors e della Officina di Cassarà Giuseppe che mio vengono esibiti (fascicolo di parte attrice) e ho accertato la coerenza dei danni rispetto alla dinamica del sinistro rappresentata dagli attori".
- PROVA TESTIMONIALE con il titolare della ditta GV MOTORS di Gagliardo Vincenzo, con sede in Alcamo nel Corso dei Mille n.74, e con il titolare della Officina CASSARA' GIUSEPPE, con sede in Alcamo nella Via Maria Riposo n.138, al fine di riferire sul seguente capitolo di prova:
- "Vero è e riconosco come da me redatto il preventivo di spesa che mi viene esibito (fascicolo di parte attrice) nel quale sono descritti gli interventi per pezzi di ricambio e manodopera necessari per il ripristino del ciclomotore MBK Booster 50 di proprietà dell'attore La Monica Girolamo".
- Ordinare al convenuto COMUNE DI ALCAMO e/o al terzo Ing. LUIGI SIMONETTO, con studio in Marsala nella Via Dei Mille n.81, L'ESIBIZIONE IN GIUDIZIO della perizia tecnica, redatta su incarico del Comune di Alcamo,

_

comprensiva della stima dei danni al ciclomotore MBK Booster 50 di La Monica Girolamo.

- Ordinare al convenuto COMUNE DI ALCAMO e/o al terzo Dott.ssa Giacoma La Rosa, con studio in Marsala nella Via Turati n.4, L'ESIBIZIONE IN GIUDIZIO della consulenza medico legale effettuata su La Monica Alessio.
- Disporre C.T.U.MEDICO LEGALE al fine di determinare e quantificare i danni alla persona riportati dall'attore La Monica Alessio in conseguenza del sinistro de quo.

Con riserva di produrre documenti o formulare mezzi istruttori che si riterranno più opportuni, anche in considerazione del comportamento di parte di controparte.

Alcamo, li 07 febbraio 2013

(Avv. Giuseppina Barone)

Istante come in atti, io Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani-sez. distaccata di Alcamo notifico il superiore atto di citazione a:

COMUNE DI ALCAMO în persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, mediante rilascio di copia del presente atto nell'indicato domicilio ivi facendone consegna a mani

Mella qualife d'implegate, ivi addette alla ricezione

degli attivale qualificatosi.

Noamo, II. 1 20 M 20

MESSO DEL S'UDICE DI PACE

Dott. Giacoma La Rosa Medico Legale Via A, Diaz nº 59 -MARSALA

Note critiche alla relazione medico legale redatta dal Dott. Rosario Sardina CTU del Giudice di Pace di Alcamo,

sulla persona

LA MONICA ALESSIO

La Monaco Alessio contro il Comune di Alcamo

Procedimento civile n: 374/13 R.G.

pag. 2

La presente relazione ottempera all'incarico conferito al sottoscritto Medico Legale. Dott. Giacoma La Rosa, dal Comune di Alcamo al fine di valutare 1TTT, l'ITP e gli eventuali postumi delle lesioni riportate da LA MONICA ALESSIO in occasione del sinistro del 25/8/2011 avvenuto in Alcamo.

GIACOMA LA ROSA

Il sottoscritto consulente riferisce adesso su quanto accertato nonché in ordine alle argomentazioni ed al giudizio valutativo espresso dal CTU, Dott. Rosario Sardina.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

In data 5/11/2013, il sottoscritto consulente ha assistito alla visita medico legale effettuata sulla persona di La Monica Alessio dal CTU, Dott. Rosario Sardina, presso il suo studio sito in Trapani nelle Via Del Legno.

SINTESI DELLA VISITA MEDICA EFFETTUATA DAL Rocco Masimo Catania

sulla persona

ďi

La Monica Alessio,

che si è fatta riconoscere a mezzo esibizione di Carta di Identità nº AR6583284, rilasciata dal Sindaco dui Alcamo il 10/7/2009.

Dal suddetto documento è risultato trattarsi di La MonicaAlessio, nato in Erice il 18/11/1993, domiciliato e residente in Alcamo nella Via Grazia Deledda nº 5.

NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anampesi fisiologica:

nulla degno di nota

Anamnesi lavorativa:

Studente

Anamnesi patologica remota:

frattura del V metacarpo destro nel mese di giugno del 2011

Anamnesi patologica prossima

Riferisce che in data 25/8/2011 alle ore 24,00 circa mentre era alla guida di un biologictore con

Dott. Giacomo La Rosa - Medico Legale

addosso il casco, acausa di dissestamentodel manto stradaleperdeval'equilibrio e cadeva a terra riportando lesioni. Ricorreva alle cure dei Sanitari della Guardia Medica di Alcamo che gli riscontravano ferite escoriative agli arti superiori, alle spalle, alla regione lombo-sacrale ed alle ginocchia.

Attualmente lamenta cervico-dorsoalgia.

DOCUMENTAZIONE CLINICA ESIBITA (come da relazione di CTU)

ESAME OBIETITYO EFFETTUATO DAL DOTT. ROSARIO SARDINA, DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATO

- nº 2 cicatrici rotondeggianti del diametro di circa 1 cm al versante mediale gomito destro;
- esiti cicatriziali di circa 3 cm, acromica al fianco dx;
- esiti di abrasione emiforace sn;
- Le cicatrici sono visibili ad occhi onudo ed a livello di conservazione.

Presa visione della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU, Dr. Rosario Sardina, si esprime dissenso in ordine alle valutazioni medico legali alle quali è pervenuto il predetto è pervenuto per le seguenti semplici motivazioni:

- a carico del torace, che si presenta di forma cilindro conica e normo espansibile con gli atti del respiro, è presente, in corrispondenza della regione sotto-costale sn, una piccola zona ipocromica, non parestetica, non aderente ai piani sottostanti, non cheloidea, non deformante, non visibile ad 1 metro di distanza;
- 2. A carico dell'arto superiore dx, normale nella sua conformazione artistica, privo di deformazioni e/o di posizioni viziate, sono presenti nº 2 piccolissime aree ipocromiche, di forma rotondeggiante, del diametro di quasi 1 cm, non visibili ad 1 metro di distanza, non sede di parestesie né di formazioni cheloidee e/o di depressioni cutanee, non aderenti ai piani sottostanti, non esposte allo sguardo del prossimo per la loro sede mediale.
- 3. A carico del fianco destro, presenza di esiti cicatriziali della misura di 2-3 cm, di colorito in parte acromico, non aderenti ai piani sottostami, non deturpanti, non visisbili ad 1 metro di distanza, non esposte allo sguardo del prossimo, mascherabili con l'abbigliamento diurno e notturno.
- 4. Il CTU valuta, per le sopra-descritti aree ipocromiche, sussistere danno biologico dell'1% e per tale valutzione si rifà alla gazzetta Ufficiele n° 211 dell'11/9/2003 ed alla tabelle orientative sulla valutazione del danno biologico al Bargagna.

Premesso quanto sopra, corre l'obbligo di sottolineare che la valutazione medico legale del danno

Dott. Giacoma La Rosa - Medico Legale

biologico da cicatrici cutanee, nella considerazione che una tale valutazione rappresenta un argomento di difficile trattazione a causa dell'estrema variabilità e poliedricità dei suoi fattori determinanti, occorre effettuare un completo ed attento esame della cicatrice e cioè, per la descrizione delle cicatrici il più possibile precisa ed indipendente, deve applicarsi la classificazione delle cicatrici cutanee basata su cinque parametri che, per importanza ai fini valutativi, sono:

COLORE; RILIEVO; ESTENSIONE; SEDE; ORIENTAMENTO.

Il totale dà il punteggio cicatriziale sulla base del quale viene calcolato il danno biologico:

Premesso che la cicatrice non è altro che la presenza di tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione (traumatica o patologica), nel caso in esame siamo di fronte ad esiti di trauma escoriativo esitato in riparazione cutanea in assenza di tessuto fibroso. Da ciò il Sig.re La Monica Alessio non è portatore di cicatrici cutanee bensi di piccolissime zone cutanee in parte ipocromiche che, comunque, volendo, per eccesso, considerarle cicatrici cutanee, le stesse, rifacendoci ai parametri valutativi si perviene al seguente punteggio:

- > la cicatrice a carico della regione sotto-costale sn ba un punteggio cicatriziale pari a 5
- ➤ le cicatrici a carico <u>del versante mediale del gomito de</u> determinano un punteggio cicatriziale pari a 5
- > la cicatrice a carico del fianco destro raggiunge un punteggio cicatriziale di 5.

Da quanto sopra, ne deriva che le cicatrici del Sig. re La Monica Alessio, per la loro caratteristica morfologica, rientrano tra le <u>cicatrici non patologiche</u> e ,come tali, non raggiungono la Classe 1 delle percentuali indicative del pregiudizio estetico.

Posto ciò, non si può concordare, inoltre, con la valutazione cui è pervenuto il CTU relativamente al riconoscimento / quantificazione del danno biologico rappresentando che in responsabilità civile il concetto di danno biologico si fonda su: "menonzione temporanea e/o permanente all'integrità psico/fisica della persona ,la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti poersonali dinamico-relazionali del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Relazione di consulenza tecnica d'ufficio relativa al procedimento n. 374/13 R.G. promosso da La Monica Alessio +1 contro Comune di Alcamo.

Giudice di pace: Avv. E. Granozzi.

agli atti o dichiarata.

In data 23.10.2013 l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace Avv. E. Granozzi, affidava al sottoscritto Dott. Rosario Sardina, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, l'incarico di:

esaminati gli atti e la documentazione prodotta, espletate tutte le indagini del caso, compiuti tutti gli accertamenti ed esami che riterrà opportuni, dica il CTU quali lesioni abbia riportato La Monica Alessio nel sinistro per cui è causa, determinandone la natura e l'entità, con riferimento allo stato di salute anteriore e se tali lesioni sono riscontrabili medianti esami strumentali ex all'art. 39 del C.D.A., come modificato dall'art. 32 co. ter e quater della legge n. 27/2012, con particolare riguardo al danno estetico ove sussistente. Accerti se sia derivata invalidità temporanea totale e e/o parziale, indicandone in ipotesi affermativa, la durata e ciò sia in relazione all'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), sia alla capacità di lavoro e

Determini se siano derivati postumi invalidanti permanenti indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale psico-fisica (c.d. danno biologico), sia sulla capacità della parte perizianda di lavorare e di produrre reddito, specificandone, in quest'ultima ipotesi, le ragioni ed il grado percentuale, sia infine, sullo svolgimento di eventuali attività ludiche.

di guadagno in relazione specificatamente all'attività lavorativa risultante

Determini l'ammontare delle spese mediche rese necessarie e se vi sia necessità e/o probabilità di trattamenti sanitari futuri specificandone, in caso affermativo, la natura e le possibili conseguenze. Fornisca ogni altro elemento utile alla liquidazione dei danni.

ESAME DELL'ATTORE

In data 05.11.2013, alle ore 18.00, presso lo studio del consulente sito in Trapani via del Legno 36, sono iniziate le operazioni di consulenza sottoponendo a visita medica il Sig. La Monica Alessio, nato il 18.11.1993 ad Erice e residente in via G. Deledda, n. 51, Alcamo; identificato con c. i. n. AR6583284 rilasciata il 10.07.2009 dal Comune di Alcamo. E' presente alla visita la Dott.ssa G. La Rosa per il comune di Alcamo.

ANAMNESI LAVORATIVA

Studente.

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

Frattura V metacarpo destro nel mese di giugno del 2011.

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Il giorno 25.08.2011, alle ore 01.00 circa, mentre era alla guida di una moto, indossava casco, per un avvallamento nel manto stradale, cadeva per terra. Accompagnato al Presidio medico veniva medicato. Quindi si sottoponeva a medicazioni presso la struttura infermieristica di Alcamo. Ha effettuato visita ortopedica ed esame rxgrafico rachide cervicale, negativo.

In atto lamenta dolore al rachide cervicale e dorsale.

ESAME DEGLI ATTI MEDICI

Certificato medico del Dott. G. Milano del 28.08.2011: in data 25.08.2011

Mill

alle ore 01,20 ha visitato il Sig. La Monica Alessio.

Cartella infermieristica n. 162/2011 del Distretto sanitario di Alcamo.

Certificati di visite eseguite dal Dott. G. Milano I'1.9.2011, il 13.9.2011, il 27.09.11, il 6.10.2011, il 18.10.11, in quest'ultimo la data dell'infortunio è il 24.09.2011.

Referto di visita ortopedica eseguita dal Dott. C. Artale il 29.08.2011

Referto di esame rxgrafico rachide cervicale eseguito il 31.8.2011 presso

Centro di Radiologia medica di Alcamo.

L'ESAME OBIETTIVO mette in evidenza quanto segue:

N. due cicatrici rotondeggianti del diametro di circa un cm al versante mediale gomito destro.

Esiti cicatriziali di circa tre cm, acromica al fianco destro.

Esiti di abrasioni emitorace sinistro.

Le cicatrici sono visibili ad occhio nudo ed a livello di conversazione.

Nulla di patologico a carico di altri organi e/o apparati.

CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE E GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

In seguito all'incidente occorsogli in data 25.08.2011 il Sig. La Monica Alessio in atto risulta essere affetto da:

ESITI CICATRIZIALI ALL'ARTO SUPERIORE SINISTRO, AL FIANCO DESTRO ED ALL'EMITORACE SINISTRO.

Rispondendo ai quesiti postici dal Sig. Giudice, possiamo affermare che il Sig. La Monica Alessio ha avuto una invalidità temporanea totale di giorni 15, il tempo medio di guarigione di una ferita. L' invalidità permanente, intesa come danno biologico, è da valutare nella misura dell'1%. Tale

valutazione si determina per la lesione anatomica residuata. Spese mediche come da fatture allegate (€. 354.50) e non dovrà sostenere altre spese. Il baremè di consultazione è la Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11.09.2003, ed il Bargagna. Nesso di causalità presente e valido.

Dott. Rosario Sardina

Intropedia e necesi Ingno. 36 - 91105 13 23092 - 330 :

ATAM 1997R

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

aholleanas in ciatizoqeU


2.0 DIC 2013

Abaeno, k.

E' copie che si rilascia par uso studio centenza urganza a richiasia dell'Avv.

MISTRETIA GIOUANNA

Alcamo, li_



0 <	63/2011	
Proposta N°/		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Prot.		ilProt.N°
	4003	L'impiegato responsabile
Data 3 /4 20 13		

Comune di Alcamo PROVINCIA DI TRAPANI Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° 76 del Reg. Data <u>0h-0h</u> 2013	OGGETTO:	Lite La Monica Girolamo per il minore La Monica Alessio c/ Comune di Alcamo – udienza 1004/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragion Bilancio ATTO n Titolo Funzione Servizio Intervento Cap	O.M	Immediata esecuzione

L'anno duemilatredici il giorno Qualità del mese di April alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.	FAY.	CONTR. ASTEN.
1)	Sindaco	Bonventre Sebastiano	χ		X	
2)	Ass.V.Sind.	Paglino Giacomo	X		X	
3)	Assessore	Fundarò Massimo	X		X	
4)	Assessore	Abbinanti Gianluca	λ		X	
5)	Assessore	Mirrione Ottilia	X	-	X	
6)	Assessore	Palmeri Elisa	x		λ	
7)	Assessore	Settipani F.sca Ylenia	X		χ	

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ad oggetto: Lite La Monica Girolamo per il minore La Monica Alessio c/ Comune di Alcamo – udienza 1004/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- che con prot. n.8548 del 13/02/2013 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, relativo a risarcimento danni fisici e materiali richiesti dal Sig. La Monica Girolamo nato a ad Alcamo 06/08/1961 per il minore La Monica Alessio nato ad Erice il 18/11/1993 entrambi residenti ad Alcamo via G. Deledda, 51;
- che l' udienza è prevista per il giorno 10/04/2013, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo,
- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni fisici e materiali, sono le seguenti: in data 25/08/2011 alle ore 1:00 circa il La Monica Alessio mentre percorreva la Contrada Palmeri (direzione Alcamo Alcamo Marina), a bordo del ciclomotore MBK Booster targato 7YEM2 di proprietà del padre, conseguentemente al cedimento del manto stradale presente immediatamente dopo un tombino, cadeva a terra procurando danni al mezzo ed alla propria persona.

Ritenute infondate le circostanze dei fatti esposti nella richiesta di risarcimento danni e nell' atto di citazione.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio davanti al Tribunale di Trapani Sez. distaccata di Alcamo, per la lite promossa dal Sig. La Monica Girolamo nato a ad Alcamo 06/08/1961 per il minore La Monica Alessio nato ad Erice il 18/11/1993 entrambi residenti ad Alcamo via G. Deledda, 51

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. I comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. La Monica Girolamo nato a ad Alcamo 06/08/1961 per il minore La Monica Alessio nato ad Erice il 18/11/1993 entrambi residenti ad Alcamo via G. Deledda, 51, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;
- 3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
- 4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

(11 Proponente Responsabile del procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite La Monica Girolamo per il minore La Monica Alessio c/ Comune di Alcamo – udienza 1004/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge; Visto (eventuali leggi di settore) Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite La Monica Girolamo per il minore La Monica Alessio c/ Comune di Alcamo – udienza 1004/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere; Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite La Monica Girolamo per il minore La Monica Alessio c/ Comune di Alcamo – udienza 1004/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avy. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 9703

Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta Il Dirigente

Settore Servizi Tecnici

Ing. Capo E.A.Parlino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

1) 7 AFR. 2617

Il Dirigente di/Settore

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE Dott ssa Gabriella Verme)

Visto: L'Assessore al ramo



IL SINDACO F.to Sebastiano Bonventre

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIACDMO PAGLINO	F.to Cristofaro Ricupati
	,
E' copia conforme all'originale da servire per uso amm Dalla Residenza Municipale, li	inistrativo
	Il Segretario Generale
<u> </u>	
•	
REFERTO DI PU	BRI ICAZIONE
(Art.11, comma 1, I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N. Reg. pubbl.	
11. Rog. pubbi.	•
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conform copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _ per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web <u>www.co</u>	7 APR 2013 all'Albo Pretorio ove rimarra esposto
Il Responsabile Albo Pretorio	il segretario generale
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio	
ATTE	ESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva	ail oh- oh- 2013
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicaz	none (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).
Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Co	mma 2, L.R.n°44/91).
	·
Dal Municipio	IL SEGRETARIO
	GENERALE (Dr. Cristofaro Ricupati)





AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA

Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno, 5/ SEN ESCO PERRINDIO

Tel.: 092421292 - FAX 0924507129

Mobile: 329 7508530

email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale protempore sindaco Dr. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Alcamo, nella via Sen. F.sco Parrino, 51

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano n. Fax, codici fiscali e indirizzi di posta elettronica dell'avvocato Giovanna Mistretta:

Fax n. 0924-507129

(C.F.: MSTGNN43A54D086R, PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto -

CONTRO

Sigg.ri La Monica Girolamo e La Monica Alessio, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Barone;

- attori -

Con atto di citazione, notificato il 12.2.2013 i sigg.ri La Monica Girolamo e La Monica Alessio hanno convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, affinché fosse accertata la responsabilità di esso in ordine alla causazione dell'asserito sinistro "autonomo" occorso il 25.8.2011, alle ore 1.00, in Alcamo lungo la strada comunale "Palmeri", la cui dinamica è stata descritta così dagli attori: ... La Monica Alessio - a bordo del Ciclomotore MBK Booster 50 targato 7YEM" di proprietà del padre Girolamo percorreva a moderata velocità la C.da Palmeri di Alcamo con direzione Alcamo-Alcamo Marina, allorché cadeva rovinosamente a causa di un cedimento del manto stradale (a formare una buca) posto immediatamente dopo un tombino e per l'effetto ivi sentire condannare il Comune al risarcimento dei danni materiali (€ 585,23) al ciclomotore di proprietà del sig.

Nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fasc, stato e grado del presente giudízio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di ргоропе riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo. motivi aggiunti, ргорогте appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari Eleggo domicilio presso

AVVOCARULA CO NUNA Alcamo li....,

> Il Sindáco Sebastiano Bonfentre)

E' autentica avv. Giovanna Mistretta La Monica Girolamo e di quelli fisici (€ 3.000,00) patiti dal conducente dello stesso, sig. La Monica Alessio.

Sostengono gli odierni attori che La Monica Alessio nulla poté fare per evitare di cadere nella buca perché detta insidia non era prevedibile, né evitabile; ed, infatti, la zona si presentava priva di illuminazione pubblica oltre che di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o restringimento della carreggiata.

Questi sostanzialmente fondano la responsabilità del Comune di Alcamo per l'accadimento per cui è causa sull'art. 2051 c.c. per i suoì ritenuti obblighi di custodia dell'aliquota di bene demaniale considerato, ovvero sull'art. 2043 c.c. per la più generale previsione in esso contenuto dell'alterum non laedere.

Quanto sostenuto dagli attori presta il fianco a diverse censure sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre ad essere destituito di fondamento probatorio sia nell'an che nel quantum e ciò per le seguenti ragioni

IN FATTO ED IN DIRITTO

Controparte allega che la presunta insidia stradale che avrebbe causato l'incidente de quo è riconducibile ad ... un cedimento del manto stradale (a formare una buca)..., talché se ne deduce che siffatta riferita asperità del piano carrabile del tratto di strada considerato – semmai ne fosse provata l'esistenza al momento dell'occorso incidente - possa essere stata determinata da fattori estrinseci ed imprevedibili, come può esserlo, nella specie, anche il passaggio (recente) di un mezzo pesante magari portante un carico eccessivo; invero, se l'amministrazione dimostra che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia (da ultimo, Cass. Sez. III n. 6101/2013).

Ed. infatti, gli obblighi di custodia di un ente proprietario della strada mai possono spingersi sino al punto che esso debba farsi carico anche dei danni agli utenti cagionati da cedimenti repentini delle proprie infrastrutture stradali, causate per fatto del terzo (=caso fortuito, cfr. art. 2051 c.c.).

D'altronde, il cedimento di un tratto di strada non è un evento che rientri nel novero degli eventi prevedibili per l'ente proprietario della strada, potendosi

ravvisare nella specie quel tipico "caso fortuito" cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. III, n. 4244/2013). In ogni caso, stante le ritrazione fotografiche che controparte ha prodotto – in fase stragiudiziale – al Comune, è dato scorgere che la presunta anomalia stradale per cui è causa sarebbe ubicata lungo la banchina (per definizione dell'art. 3 C.d.S. parte della strada non percorribile) e proprio in corrispondenza di un palo dell'illuminazione pubblica; quest'ultima circostanza rende verosimile che la zona - meglio ancora il punto del "cedimento" - fosse illuminata a mezzo impianto di pubblica illuminazione gestito dal Comune di Alcamo.

In ultimo ma non per ordine di importanza, si rileva che il veicolo di cui il sig. La Monica Alessio avrebbe perso il controllo mentre ne era alla guida, nelle *ul supra* circostanze di tempo, era un ciclomotore MBK Booster, targato 7YEM; ebbene, un ciclomotore per essere tale, a mente dell'art. 52 del Codice della Strada, non deve superare la velocità di 45 Km/h.

Dunque, alla velocità massima consentita di appena 45 Km/h è assai poco probabile che, nella specie, il sig. La Monica Alessio alla conduzione del superiore ciclomotore (presumibilmente con luci ana/abbaglianti funzionanti) non possa non avere (pre)visto in lontananza e con sufficiente anticipo tale asserito cedimento del manto stradale, specie in considerazione che stesse percorrendo un tratto di strada rettilineo; v'era, infatti, per egli tutta la possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (cfr. Cass. Sez. IV, n. 6811/2013)

Ciò posto sull'an e sul nesso di casualità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto poiché, attesa la "irrisorietà" (cfr. Cass. civ. 3284/2008) del danno alla persona non può essere risarcito alcun danno non patrimoniale; per quanto riguarda i danni materiali al mezzo, è d'uopo fare rilevare la vetustà dello stesso, essendo stato lo stesso immatricolato nell'anno 1997.

Per quanto sopra, voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto le domande dell'attoree e rigettarle sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo in ordine all'evento per cui è causa;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al sig. La Monica Alessio e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. La Monica Alessio nella causazione dei danni materiali al mezzo e fisici alla sua persona, nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta;

In via istruttoria:

si chiede volersi ammettere interrogatorio formale del signor La Monica Alessio sui seguenti capitolati:

- è vero che il giorno 25.8.2012, alle ore 1.00, alla guida del ciclomotore MBK Booster targato 7YEM2 percorrevo la strada "Palmeri" con direzione di marcia Alcamo-Alcamo Marina;
- vero è che percorrevo tale tratto di strada con luci accese ed alla velocità di circa 45 km/h;

Prova per testi con il Geometra comunale Culmone Luigi, responsabile del Servizio di illuminazione pubblica, per dire:

- a) vero è che la strada comunale "Palmeri", è fornita di illuminazione pubblica e, alla data del 25.8.2011, era funzionante;
- b) vero è che l'accensione e lo spegnimento degli impianti in detto tratto stradale sono automatizzati a mezzo "relè crepuscolare" che consente di aprire e chiudere i circuiti elettrici al crepuscolo mattutino e a quello serale.

Si chiede, ai sensi del combinato disposto dell'art. 249 c.p.c. e dell'art. 200 del c.p.p., di non ammettere la prova testimoniale dell'Ing. Luigi Simonetto, in quanto i capitolati sui quali dovrebbe rispondere vertono sull'attività che lo stesso ha svolto in favore del Comune, quale proprio consulente tecnico.

Parimenti, si chiede di non ordinare a questo Comune, così come richiesto dagli attori, l'esibizione in giudizio della perizia tecnica a firma dell'Ing. Luigi

Simonetto. né tantomeno della consulenza medico legale effettuata dalla dott.ssa Giacoma La Rosa, poiché non rientrano propriamente tra gli atti e documenti dallo stesso formati di cui all'art. 213 c.p.c., bensì acquisiti *aliunde* per proprie esigenze difensive.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate; in particolare, la chiamata di terzi qualora emergesse che l'anomalia sia stata causata ad opera di un terzo ovvero che la proprietà del tratto di strada considerato sia aliena.

Vinte le spese.

Salvis iuribus.

Alcamo, lì 9 aprile 2013


(avvocato Giovanna Mistretta)

Template to cancellois

1 0 APR 2013

Incelliere

Fig. Samble





GIUDICE DI PACE DI ALCAMO COMPARSA CONCLUSIONALE

ORIKINALE

(proc. n. 374/13 - G.d.P. avv. E. Granozzi - ud. 06.06.2014)

Per il COMUNE DI ALCAMO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna

Mistretta - convenuto -

CONTRO

IL SIG. LA MONICA GIROLAMO per il minore LA MONICA ALESSIO, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppina Barone -attore-

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta si precisa e rileva ulteriormente quanto segue:

Con la richiamata comparsa la convenuta Amministrazione ha fatto rilevare le seguenti circostanze: 1) il motorino a bordo del quale viaggiava il minore non poteva superare i 45 Km/h e procedendo ad una andatura moderata o "piano" come riferisce lo stesso minore, in sede di interrogatorio formale, non avrebbe non potuto vedere l'asserita buca; la strada dove si sarebbe svolto l'evento, è dotata di pubblica illuminazione funzionante a luci crepuscolari, quindi alle 1.00 del mattino le luci erano accese e avrebbero dovuto consentire una piena visibilità del manto stradale; 2) peraltro, come emerso in sede di esame dei testi, ed in particolare del teste sig. Cusumano Sergio Gaspare all'udienza del 30.09.2013, nel caso di specie non si trattava di buca ma di disconnessione del manto stradale posta "all'estremo margine destro della corsia", circostanza che si ricava anche dalla ritrazione fotografica

segnata dal teste nella detta udienza e distinta dal n. 2 (allegato 6); in tale ritrazione fotografica è stato dal teste segnato, esattamente, il punto ove si troverebbe la buca, il quale è fuori dalla carreggiata; 3) i danni al veicolo, subiti dal sig. La Monica Girolamo, sono ben inferiori a quanto chiesto con atto di citazione, ed infatti il teste di controparte sig. Gagliardo Vincenzo, sentito sul quantum, conferma che i prezzi indicati sul suo preventivo sono comprensivi di IVA e che la stima effettuata dal dott. Simonetto (consulente del convenuto Comune) è corretta anche in relazione al degrado da applicare a tale stima essendo il veicolo di risalente immatricolazione -1997 - ; 4) nessuna prova è stata fornita dell'avvenuta riparazione del veicolo; 5) per quanto infine relativo all'asserito danno estetico, per accertare il quale è stato conferito incarico di consulenza al C.T.U. dott. Sardina, va rilevato che l'1% di danno biologico riconosciuto, non è attendibile e condivisibile per le motivazioni meglio articolate dalla dott.ssa Giacoma La Rosa, consulente medico di parte del Comune di Alcamo, la quale nelle sue note critiche alla C.T.U. precisa quanto segue: la classificazione delle cicatrici cutanee si basa su cinque parametri colore, rilievo, estensione, sede, orientamento; il totale di questi elementi da il punteggio cicatriziale sul quale va calcolato il danno biologico. Sulla scorta di questi parametri così conclude: "le cicatrici del sig. La Monica Alessio, per la loro caratteristica morfologica, rientrano tra le cicatrici non patologiche e come tali non raggiungono la classe 1 delle percentuali indicative del pregiudizio estetico. Pertanto nessun danno biologico va riconosciuto al sig. La Monica Alessio". Addirittura la dott.ssa La Rosa precisa che non si tratta di cicatrici ma di "zone in parte isocromiche".

Lo stesso dott. Sardina certifica che tali discromie non sono visibili ad un metro di distanza, non sono esposte allo sguardo del prossimo, e sono mascherabili con abbigliamento diurno e notturno.

Infine, e non ultimo appare evidente che se il minore avesse, come dichiarato, veramente proceduto "piano" e quindi avesse tenuto una condotta di guida consona allo stato dei luoghi (strada extraurbana di campagna) all'ora tarda (una di notte) e avesse proceduto sulla carreggiata piuttosto che sul suo estremo margine destro quasi a limitar con la cunetta ben avrebbe potuto evitare quanto sostiene essere accaduto.

Non solo, ma è dato presumere che essendo accaduto l'evento in pieno periodo estivo su strada, in tale periodo molto transitata, egli sicuramente la conosceya per averla percorsa tante volte così come la maggior parte dei cittadini alcamesi.

Per tutto quanto sopra si ritiene non sussistere responsabilità da parte della convenuta amministrazione, o in subordine responsabilità concorrente con il conducente del veicolo sig. La Monica Alessio.

Nella denegata e non temuta ipotesi che codesto Giudice di pace ritenesse di ascrivere la responsabilità principale e/o concorsuale alla convenuta Amministrazione voglia il Giudice ridurre gli importi richiesti tenendo conto dei preventivi decurtati dell'iva oltre che della percentuale di degrado in rapporto alla vetustà del veicolo che il consulente di parte dott. Simonetto riduce ad €. 400,00 stima sulla quale concorda anche il teste di parte attrice sig. Gagliardo; nulla invece voglia liquidare in relazione all'asserito danno biologico.

In replica alla comparsa conclusionale di controparte laddove richiamando quale titolo di responsabilità l'art. 2051 c.c. (pag. 4) fa rilevare che la prova liberatoria per il convenuto è solo quella del "fortuito", si ricorda a noi stessi che tale prova liberatoria può consistere anche nel fatto colposo del danneggiato la cui condotta può costituire causa esclusiva dell'evento.

Si rileva infine, che il veicolo di che trattasi risulta avere una data di immatricolazione del 2007 quindi in via subordinata e qualora questo Giudice

ritenesse di dovere accogliere le richieste dell'attore le pretese economiche dovrebbero essere ridimensionate in rapporto all'usura del veicolo.

Conclusivamente e da quanto sopra detto appare evidente la sussistenza in capo al conducente di una condotta di guida incauta e da sola causa sufficiente e necessaria a determinare l'incidente per il quale è causa, o, quantomeno idonea a ravvisare in capo al conducente un concorso colposo nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente abbracciato tali principi ed infatti, nella Sentenza del Tribunale di Trapani sez. distacc. di Alcamo, n. 113/2010 del 22.06.2010, il Giudice dopo avere richiamato i principi generali che sovrintendono alla materia che ci occupa precisa che ".... Non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi..... tenuto conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello....... L'insidia era certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si apprestava ad attraversarlo".

Ed ancora, lo stesso Tribunale con la sentenza n. 78/2001 del 10.11.2001 così dispone: "se è vero che la condotta della p.a., in materia di incolumità dei cittadini deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del "neminem laedere", non si può per contro trascurare che la condotta degli amministrati deve essere ugualmente improntata a prudenza e diligenza......" Ed ancora a pag. 6 della medesima sentenza si legge "deve pertanto affermarsi la prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice in considerazione dell'evidente ed integrale dissesto del tratto di strada ove si è verificato l'incidente per cui è causa, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di insidia e/o trabocchetto. Infatti la situazione dei luoghi............ avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di

guida più prudente di quella in realtà osservata.....la maggiore attenzione che la stessa doveva prestare avrebbe certamente impedito l'evento ed i conseguenti danni".

Sulla stessa linea ermeneutica la Corte di Appello di Palermo che, investita dell'appello dell'ultima richiamata sentenza, con la sua pronuncia n. 206/2011 conferma l'interpretazione ed applicazione delle norme per come effettuata dal Tribunale, respingendo le richieste dell'attrice-appellante.

Infine e non ultimo, laddove la giurisprudenza approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che "il fortuito" può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato (Cass. Civ. 4476/2001). Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1.

Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012).

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idoneo e sufficiente ad interrompere e/o escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'avere usato del bene senza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività, come nel caso di una strada, stretta, posta in pieno centro abitato, usata da un numero indefinito di veicoli e quindi inevitabilmente soggetto ad una maggiore grado di usura, ed ove sussisteva, all'altezza del punto in cui è accaduto l'incidente un rallentatore di velocità, che come è comunemente risaputo deve essere affrontato con un andatura nettamente inferiore ai suddetti 30Km/h.

In ultima analisi, nel caso di specie, si ritiene che essendosi l'incidente verificato, in pieno centro, in zona (forse debolmente illuminata – perché non risultano guasti all'impianto di illuminazione) presieduta da un rallentatore di velocità, con un veicolo condotto da soggetto giovane, e tenendo conto delle caratteristiche della strada, l'attrice/conduttore, avrebbe, se avesse tenuto una condotta di giuda prudente e consona allo stato dei luoghi, evitato l'incidente.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte del conducente proprio in virtù di queste tre circostanze: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VISIBILITA' E ora tarda. Per tutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore;

- in via meramente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice ritenesse sussistere qualche profilo di responsabilità ridurre il danno risarcibile tenendo conto della vetustà del veicolo;
- in via ulteriormente subordinata e qualora questo giudice ritenesse ravvisarsi una qualche responsabilità a carico della convenuta Amministrazione, Voglia il Giudicante ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa colposo del conducente del veicolo e ridurre percentualmente l'importo richiesto.

Vinte le spese.

Alcamo, lì 10.04.2014

avvocato Giovanna Mistretta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Cancelllere

Bambina

Dapositato in cancellaris

11 APR 2014

Oggl,





Avv. Giuseppina Barone Via Narici, 45 - 91011 ALCAMO (TP) Tel. 0924 21625 - Fax 0924 201938

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa conclusionale

374/13

per LA MONICA GIROLAMO e LA MONICA ALESSIO, rappresentati e difesi

Seningly

dall'Avv. Giuseppina Barone

ATTORI

contro

COMUNE DI ALCAMO, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanna Mistretta e Silvana Calvaruso

CONVENUTO

Fatto e svolgimento del giudizio

Con atto di citazione notificato il 12.02.2013, gli attori convenuto in giudizio il Comune di Alcamo onde ottenere il risarcimento dei danni patiti dal ciclomotore MBK Booster 50, di proprietà di La Monica Girolamo, nonché i danni alla persona patiti da La Monica Alessio in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 25.08.2011.

All'uopo, hanno dedotto:

- che in data 25.08.2011, alle ore 1:00 circa, La Monica Alessio a bordo del ciclomotore del padre Girolamo percorreva a moderata velocità la cida Palmeri di Alcamo con direzione Alcamo-Alcamo Marina, allorché cadeva rovinosamente a causa di un cedimento del manto stradale (a formare una buca), posto immediatamente dopo un tombino;
- ✓ che il sinistro si è verificato sulla strada che si dirama dalla S.P.55 e conduce ad Alcamo Marina (c.d. "Contrada Palmeri") nel tratto in cui costeggia la bretella dell'autostrada A29;
- ✓ che La Monica Alessio nulla potè fare per evitare di cadere nella buca perché detta insidia non era prevedibile, né evitabile atteso che la zona si



presentava priva di illuminazione pubblica oftre che di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata;

- che, verosimilmente, il cedimento del manto stradale appariva essere la conseguenza di un inidoneo rifacimento del manto stradale della zona in precedenza interessata da lavori di scavo;
- > che, di seguito alla caduta, il ciclomotore Booster di La Monica Girolamo riportava danni per la cui riparazione è stata stimata la spesa di E.585,23;
- > che La Monica Alessío riportava lesioni alla persona in termini di "escoriazioni multiple con ferite lacere multiple in tutto il corpo" da cui erano residuate vistose cicatrici;
- > che, per le ferite riportate e per il pericolo di infezione, La Monica Alessio non ha goduto di parte delle vacanze, ivi comprese tutte le attività sportive e ricreative tipiche della stagione estiva;
- ✓ di aver chiesto, con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2011, il risarcimento dei danni al Comune di Alcamo, ma che quest'ultimo ad oggi non ha ancora pagato alcunchè;

Pertanto, gli attori si trovavano costretti a promuovere Il presente gludizio onde ottenere il ristoro dei danni patiti.

Il Comune di Alcamo si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attrici per non essere il Comune responsabile dei danni pretesi dagli attori; in subordine, ha chiesto di contenere la condanna in considerazione del concorso di colpa da addebitare al conducente La Monica Alessio.

La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, interrogatorio formale dell'attore La Monica Alessio, prova testimoniale e c.t.u. medicolegale.

Diritto

> Responsabilità ex art.2051 c.c.

La responsabilità del Comune di Alcamo per i danni arrecati agli attori trova il suo fondamento nell'art.2051c.c. secondo cui: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, e quindi non solo a titolo di proprietà, esercita sulla cosa un effettivo e non occasionale potere fisico al quale inerisce il dovere di custodia, cioè di vigilare e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (Cass. Civ. n.6340/1998), nonché di adottare ogni cautela idonea ad evitare che possa, comunque, derivarne danno.

Nello specifico, <u>il Comune è proprietario e custode della C.da Palmeri</u>

(CIRCOSTANZA NON CONTESTATA) ed ha l'obbligo di vigilare e
manutenere tale arteria di collegamento con Alcamo Marina in modo da evitare
pericoli per gli utenti.

Nel caso che ci occupa, è rimasto accertato che:

- ✓ La Monica Alessio è caduto rovinosamente a terra per essere caduto in corrispondenza di un cedimento del manto stradale della C.da Palmeri;
- ✓ che il luogo dove si è verificato l'incidente, all'epoca del sinistro, era
 priva di illuminazione perchè sebbene quella pubblica fosse stata
 installata ancora non risultava funzionante;
- che la C.da Palmeri, sia in prossimità che in corrispondenza del punto in cui è caduto La Monica Alessio, era priva di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata";

A favore dell'applicabilità dell'art.2051 c.c. si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione (Cass.n.674/1999; Cass. n.58/82; n.5567/84) affermando che

"è configurabile la responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. in relazione a beni demaniali o patrimoniali, che non siano soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come la rete fognari, che non viene utilizzata dai cittadini in via immediata e diretta) e che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente pubblico".

Nel corso del processo è stata fornita la prova che i danni patiti dagli attori sono consequenza immediata e diretta di un cedimento presente sulla C.da Palmerì che, dalle ritrazioni fotografiche prodotte, appare essere conseguenza di un inidoneo rifacimento del manto stradale della zona in precedenza interessata da lavori di scavo.

In particolare:

- Sono state prodotte RITRAZIONI FOTOGRAFICHE da cui si evince la presenza del cedimento del manto stradale e che esso, per dimensioni e forma, rendeva inevitabile la caduta dell'attore trattandosi di mezzo a due ruote;
- 2) il TESTE CUSUMANO SERGIO GASPARE, escusso all'udienza del 30.09.2013, ha confermato integralmente il capitolato di prova con ciò dichiarando:
 - di <u>aver assistito personalmente e da posizione privilegiata</u> al sinistro per cui è causa verificatosi in data 25 agosto 2011, alle ore 1:00 clrca, sulla strada che diramandosi dalla S.P.55 conduce ad Alcamo Marina (c.d. "Contrada Palmeri") nel tratto in cui costeggia la bretella dell'autostrada A29. Egli ha chiarito che: "<u>ho assistito all'incidente poiché, alla quida del mio motorino, sequivo quello del La Monica per cui mi fermai a prestargli soccorso"</u>;

- ✓ che La Monica Alessio procedeva sulla C.da Palmeri con direzione

 Alcamo Alcamo Marina a velocità che eqli ha percepito come

 "moderata";
- ✓ che il La Monica Alessio è caduto in corrispondenza di un <u>cedimento</u>

 <u>del manto stradale</u> a formare una buca posto immediatamente

 dopo un tombino;
- ✓ che le ritrazioni aeree e fotografiche che gli sono state esibite ritraggono
 il teatro del sinistro e ha segnato con un "cerchio" sulla foto n.2

 (allegato n.6) il punto in cui ha visto il La Monica cadere;
- ✓ che il luogo dove si è verificato l'incidente, all'epoca del sinistro, "era

 PRIVA di illuminazione pubblica funzionante";
- che la C.da Palmeri, sia in prossimità che in corrispondenza del punto in cui è caduto La Monica Alessio, "era PRIVA di segnaletica di pericolo e/o di divieto di transito e/o di restringimento della carreggiata";
- 3) Anche gli accertamenti esperiti dall'Ing. LUIGI SIMONETTO, su incarico del Comune, hanno confermato i fatti dedotti dagli attori. Si legge, infatti, nella nota del 28.02.2012 (fascicolo di parte convenuta) che: "Circa l'an obiettivamente si rileva una buca in prossimità della copertura di un tombino. Atteso essersi verificato il fatto in ora notturna, tale soluzione di continuità può rendersi non agevolmente scorgibile e, di conseguenza, provocare lo sbandamento di un veicolo a due ruote con successiva caduta.

 AD AVVISO DI QUESTO C.T. LA RESPONSABILITA' DELLA P.A. APPARE EVIDENTE ATTESO IL NESSO EZIOLOGICO FRA LA BUCA, LA CADUTA E LE FERITE".

Il convenuto Comune di Alcamo ha tentato di escludere ogni responsabilità affermando che nella specie ricorre il caso fortuito: la difesa avversaria, però, non è andata oltre la mera enunciazione in ordine ad un'asserita responsabilità del Monica Alessio che con la sua condotta di guida avrebbe causato o, in subordine, contribuito al verificarsi del sinistro.

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere OGGETTIVO necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale . anche dal fatto del danneggiato, avente efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ. n.4476 del 24.02.2011).

Ed, ancora: "la presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode può essere vinta solo attraverso la dimostrazione positiva che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, cioè da fatto estraneo alla sua sfera, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n.1897/93 e n.5031/98). "La prova del caso fortuito deve essere rigorosa e dimostrare "l'esistenza di un fatto, a lui non imputabile, che sia stato da solo sufficiente a causare il danno" (Cass. Civ. n.12300/95).

Il Comune di Alcamo non ha offerto alcun elemento di prova che possa escludere la presunzione juris tantum di responsabilità di cui all'art.2051 c.c. perchè, al contrario, è emerso che:

✓ Il La Monica procedeva a velocità moderata;

- ✓ Il La Monica procedeva mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata;
- ✓ Il La Monica procedeva a fari accesi.

Se così è, i danni patiti daqli attori devono essere ritenuti consequenza esclusiva del cattivo stato in cui si trovava il manto stradale della C.da Palmeri, situazione di pericolo che non era segnalata in alcun modo.

Responsabilità ex art.2043 c.c.

Qualora non si ritenesse applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art.2051 c.c., la responsabilità del convenuto Comune pur sempre sussiste ai sensi dell'art.2043 c.c.

All'uopo, solo per esigenze di brevità, sembra opportuno richiamare altra giurisprudenza del Supremo Collegio: "La discrezionalità, e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la p.a. provvede alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno posto a tale discrezionalità dal principio generale ed assoluto del neminem laedere." (Cass. Civ. Sez. III 27.1.1988 n.722, Giust. Civ. Mass. 1988, fasc. 1).

Nel caso di specie, il cedimento del manto stradale costituiva una situazione di "insidia e trabocchetto" per La Monica Alessio perchè:

- ✓ la situazione di pericolo era invisibile: atteso il mancato funzionamento del sistema di illuminazione pubblica;
- ✓ la situazione di pericolo non era prevedibile perchè non vi era alcuna segnalazione di pericolo, di interdizione al traffico ovvero di restringimento della carreggiata.

Ricorrono, dunque, i presupposti per affermare la responsabilità del Comune in ordine al sinistro per cui è causa perchè, <u>ove il Comune avesse provveduto a riparare il cedimento stradale o, quanto meno, se avesse interdetto il traffico del comune del c</u>

ovvero avesse collocato la segnaletica di pericolo, il La Monica Alessio avrebbe potuto prevedere ed evitare la caduta.

> DANNI A COSE SPETTANTI A LA MONICA GIROLAMO

La Monica Girolamo ha diritto al risarcimento del danni patiti dal ciclomotore Booster 50, targato 7YEM2, per esserne il proprietario così come si evince dalla carta di circolazione in suo possesso e dalla polizza assicurativa del ciclomotore (docc. nn.9 e 11 prodotti nei fascicolo di parte attrice).

La spesa necessaria per la riparazione dei danni subiti dal ciclomotore Booster 50, di proprietà di La Monica Girolamo, è stata provata mediante produzione in giudizio di preventivi-nota spese della Ditta GV Motors di Gagliardo Vincenzo e dell'Officina Cassarà Giuseppe.

La spesa complessiva stimata è di E.585,23, mentre quella proposta dall'Ing. Luigi Simonetto quale perito fiduciario del Comune è di E.400,00.

Ebbene, sul punto il teste GAGLIARDO VINCENZO, titolare della GV Motors, sentito all'udienza del 30.09.2013 ha chiarito le motivazioni della diversità di stima proposta dalle parti.

Egli ha precisato che: "La differenza della valutazione fatta da me e dal Cassarà rispetto a quella dell'Ing. Simonetto che mi viene esibita, è determinata dall'IVA nonché dal degrado sui pezzi di ricambio".

Trattandosi di fiquidazione effettuata entro il limite di E.1.100,00, perchè la liquidazione del danno sia conforme a giustizia si chiede che:

il Giudice Ilquidi a La Monica Girolamo anche il costo da sostenere per il pagamento dell'IVA, perchè non sarebbe conforme a giustizia non riconoscerlo. L'attore sarebbe costretto a sostenerne l'onere sebbene trattasi di danno futuro certo e prevedibile, atteso che il pagamento dell'IVA è un obbligo di legge;

✓ il Giudice liquidi il danno da fermo tecnico, che non abbisogna di prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria (Cass. Civ. Sez. III 3-4-1987 n.3234).

> DANNI ALLA PERSONA SPETTANTI A LA MONICA ALESSIO

Innanzitutto, va evidenziato che è provato il nesso di causalità tra le lesioni e l'incidente: vi è conferma nella documentazione sanitaria in atti e nella relazione di consulenza medico-legale espletata.

Anche il teste CUSUMANO SERGIO GASPARE, sentito all'udienza del 30.09.2013, ha espressamente riconosciuto nelle ritrazioni fotografiche, prodotte agli atti del giudizio, i danni riportati da La Monica Alessio in seguito alla caduta dal ciclomotore.

Il C.t.u. nominato Dott. Rosario Sardina ha accertato che La Monica Alessio a causa dell'incidente ha riportato: "Esiti cicatriziali all'arto superiore sinistro, al fianco destro ed all'emitorace sinistro......Nesso di causalità presente e valido".

Il C.t.u. ha quantificato i postumi nel modo che segue: I.T.T. 15 gg; I.P. 1%.

Danno biologico

Il danno biologico patito da La Monica Alessio deve essere liquidato secondo i parametri di cui alla legge n.57/2001 per cui il danno biologico sofferto dall'attore può essere quantificato come segue:

I.T.T. 15 gg. x E.46,20=	693,∞
I.P. 1% (in relazione all'età del soggetto momento del sinistro – 17 anni) =	783,33
TOTALE DANNO BIOLOGICO	1.476,33

Danno morale - Personalizzazione del danno

Deve essere risarcito anche il danno morale al fine di indennizzare le sofferenze psico-fisiche consequenti alle lesioni causate dal sinistro.

Dopo le sentenze emesse dalle Sezioni Unite in tema di danno morale, è intervenuto il legislatore con il **D.P.R. 37/2009** a sancire che <u>il danno</u> <u>biologico è diverso da quello morale,</u> così che quest'ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni.

L'art.5 dell'anzidetto D.P.R. 37/2009 prevede che: "la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".

A ciò si aggiunga il **nuovo orientamento** seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui: "Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga in debito conto tutte le circostanze del caso concreto............ Occorre provvedere all'integrale riparazione secondo UN CRITERIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle consequenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno" (Cass. Civ. sez. III, n.22909 del 13.12.2012).

Ebbene, nel caso in esame, La Monica Alessio ha patito lesioni personali che gli hanno arrecato dolore e limitazioni funzionali alla quasi totalità del corpo essendo rimasti coinvolti: Il tronco, entrambe le braccia, entrambe le mani ed entrambi gli arti inferiori.

Il sinistro, peraltro, è accaduto in estate e per il tipo di ferite che lo esponeva ad <u>alto rischio di infezione</u> è stato costretto a rimanere a casa con ciò <u>rinunciando alle occasioni di svago</u> che, per fatto notorio, presenta la stagione estiva.

Sul punto, infatti, il teste CUSUMANO SERGIO GASPARE, all'udienza del 30.09.2013, ha confermato il capitolo n.9 dell'articolato di prova con ciò confermando che "di sequito al sinistro, La Monica Alessio non ha potuto praticare attività sportive e ricreative con i proprio amici, nè ha potuto fare bagni a mare".

Alla luce di quanto sopra, dovrà essere riconosciuto una personalizzazione del danno quanto meno pari ad € 800.00.

Danno patrimoniale – danno emergente

Il convenuto Comune è anche obbligato a risarcire il danno emergente relativo alle spese mediche sostenute – pari ad **E.353,50** (**doc.n.19** fascicolo di parte attrice) – spese che il C.t.u. Dott. Sardina ha ritenuto **congrue.**

> INTERESSI LEGALI

Il ritardo nel pagamento dei debiti di valore, come nel caso de quo, comporta l'obbligo a carico del debitore di pagare gli interessi legali che, infatti, hanno natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria e "devono essere liquidati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione" (Cassazione Civile Sez. III 27.3.1997 n.2745).

> RIVALUTAZIONE MONETARIA

La somma liquidata deve essere aumentata in ragione della svalutazione intervenuta dal momento del sinistro a quello della decisione. Sul punto, infatti, va ripreso l'insegnamento della_Suprema Corte di Cassazione: la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni da fatto illecito afferisce l'adempimento di una obbligazione di valore e "la rivalutazione non rappresenta che il mezzo di attualizzazione, alla data della decisione, dello ammontare del debito di valore fatto valere" (Cassazione Civile Sez. III 25.2.1998 n.2031).

> CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO

Principio di causalità impone di condannare il convenuto a risarcire all'attore le spese sostenute per la difesa giudiziale.

Nel caso che ci occupa, peraltro, il Comune di Alcamo era a conoscenza delle proprie responsabilità perchè l'Ing. Luigi Simonetto, incaricato degli accertamenti, aveva rappresentato nella propria nota del 28.02.2012 (fascicolo di parte convenuta) che: "Circa l'an obiettivamente si rileva una buca in prossimità della copertura di un tombino. Atteso essersi verificato il fatto in ora notturna, tale soluzione di continuità può rendersi non agevolmente scorgibile e, di conseguenza, provocare lo sbandamento di un veicolo a due ruote con successiva caduta. AD AVVISO DI QUESTO C.T. LA RESPONSABILITA' DELLA P.A. APPARE EVIDENTE ATTESO IL NESSO EZIOLOGICO FRA LA BUCA, LA CADUTA E LE FERITE".

Peraltro, il Comune aveva tutti gli elementi per liquidare il danno sia quello materiale, per la stima effettuata dall'Ing. Simonetto, sia quello fisico perchè La Monica Alessio si è sottoposto a visita della Dott.ssa La Rosa, fiduciario medico del Comune.

Fd, invece, il Comune non ha corrisposto alcunchè costringendo gli attori a promuovere il presente giudizio.


Le spese devono essere distratte – ai sensi dell'art.93 c.p.c. - In favore del settoscritto difensore che non ha riscosso gli onorari ed ha anticipato le spese del giudizio.

All'attore La Monica Alessio, infine, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di C.T.U, anticipate pari ad E.366,00.

Per quanto sopra, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni precisate all'udienza del 27.01.2014.

Alcamo, lì 15 maggio 2014

Giuseppina Barone)





IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

niella causa iscritta al n. 374/2013 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosì dell'anno 2013 promossa da:

MONICA **GIROLAMO** nato ad Alcamo 06-08-1961 (C.F.:LMNGLM61M06A176Z) e LA MONICA ALESSIO nato ad Erice il 18-11-1993 (C.F.:LMNLSS93S18D423Y), entrambi residenti in Alcamo nella Via Grazia Deledda n. 51 ed ivi elettivamente domiciliati nella Via Vincenzo Narici 45 Giuseppina presso l٥ studio dell'Avv. Barone 'n. (C.F.:BRNGPP74R44D869W) che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

comune di Alcamo – in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta (C.F.:MSTGNN43A54D086R) giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato nella Via Sen. F.sco Parrino n. 51, presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto: "condannatorio"

COMUNE DE ALCAMO

Jun 1

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI :

Voglia il Giudice di Pace,

ritenere e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo, chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2051 C.C. quale custode-proprietario della strada comunale teatro dell'incidente, ovvero in subordine, per violazione del principio neminem laedere.

- Liquidare i danni arrecati al ciclomotore Booster 50 targato 7YEM2 di proprietà di La Monica Girolamo nella somma di Euro 585,23 ovvero in quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta di maggiore giustizia secondo le risultanze istruttorie oltre ai danni da fermo tecnico e svalutazione del veicolo.

Liquidare i danni arrecati a La Monica Alessio nella somma di Euro 3.000,00 ovvero in quell'altra minore o maggiore che sarà ritenuta di maggiore giustizia secondo le risultanze della CTU da espletarsi, ovvero secondo le emergenze istruttorie, comprendendo nella valutazione il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale, il danno per mancato godimento delle vacanze estive nonché ogni altro danno subito.

Alcamo, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli attori dei danni a cose e a persona dagli stessi patiti, oltre interessi legali e la rivalutazione delle somme dal sorgere del credito al soddisfo.

Il tutto entro i limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

M

"Voglia il Giudice di Pace,

nel merito:

ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarle sotto ogni profilo;

l'ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo in ordine all'evento per cui è causa;

ritentere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo al sig. La Monica Alessio e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistete;

in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo, ritenere e dichiarare il concorso di colpa del sig. La Monica Alessio nella causazione dei danni materiali al mezzo e fisici alla persona, nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-02-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, La Monica Girolamo e La Monica Alessio evocavano in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco protempore per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni, materiali e fisici, pitti di seguito all'incidente stradale occorso a La Monica Alessio alle ore 1,00 circa del 25-08-2011, allorquando, nel percorrere la via di contrada Palmeri di Alcamo con direzione Alcamo/Alcamo Marina alla guida del ciclomotore

Chi.

Booster 50, targato 7YEM2, di proprietà del padre Girolamo, era caduto rovinosamente al suolo a causa del dissesto della strada causato da un tombino, non visibile né segnalato.

In conseguenza dell'occorso incidente, lo scooter aveva riportato danni per Euro 585,23, mentre il minore aveva subito lesioni personali dalle quale erano derivati esiti invalidanti di natura temporanea e permanente quantificabili in Euro 3.000,00.

Ritenendo responsabile dell'evento il Comune di Alcamo ex art. 2051 C.C., avevano avanzato allo stesso richiesta risarcitoria con raccomandata A/R del 15-10-2011, ma poiché non avevano ottenuto alcun riscontro erano stati costretti ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda assumendo l'insussistenza di una situazione di pericolo integrante gli estremi della "insidia", atteso che se il minore avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare la caduta.

Instauratosi il giudizio e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva ad istruire la causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti, l'escussione di due testimoni, l'interrogatorio formale dell'attore La Monica Alessio e C.T.U. medico legale sullo stesso.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 06 Giugno 2014 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la più recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nella ipotesi di danno subito dall'utente della strada a causa della sconnessione del manto stradale, o di buca o fuoriuscita di tombino, tale danno non è risarcibile

ai sensi dell'art. 2051 C.C., che si applica soltanto qualora l'anomalia del manto stradale abbia i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).

Sulla base di tali premesse, centrali sono, quindi, la definizione di custodia che si assume a fondamento della presunzione di responsabilità ex art. 2051 e quella di caso fortuito che, ove configurabile, esclude, in tutto o in parte, la responsabilità del custode (per tutte, Cass. Civ. Sez. III, 08-05-2012, n. 9603).

And the state of t

La prima, con una sintesi condivisibile, è in giurisprudenza delineata come la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, che si instaura tra il custode è la cosa custodita, ove il primo si accolla, ex art. 2051C.C., tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, anche se di per se stessa non pericolosa, e quindi idonea a legittimare una responsabilità del custode fondata sul potere di "governo" della cosa custodita, senza che occorra la dimostrazione da parte del danneggiato dell'insidiosità della cosa stessa. Il caso fortuito è, invece, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un dell'oggettiva elemento esterno. recante caratteri imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr., Cass. n. 15429/2004).

Sotto quest'ultimo aspetto, l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude, in tutto o in parte, la responsabilità della P.A. qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai

sensi dell'art. 1227 C.C., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (cfr., Cass. n. 15779/2006).

Sotto il primo aspetto, invece, che qui maggiormente interessa, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 24428/2009) per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051C.C. sarebbe sufficiente un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso; ritiene tuttavia questo giudice di conformarsi all'insegnamento del giudice delle leggi, il quale, con la sentenza n. 11592/2010, ha precisato che la responsabilità ex art. 2051 sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in donseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode, cui spetta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per 'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo.

Orbene, nella fattispecie concreta, posto che il fatto storico risulta provato dalle dichiarazioni rese dal teste Cusumano Sergio Gaspare, l'esame delle circostanze di fatto in presenza delle quali si è verificato il sinistro lascia ritenere non

prevedibile né evitabile l'evento, essendosi lo stesso verificato su una strada comunale a causa di una buca insistente sull'asfalto (v foto allegate al fascicolo di parte attrice), non segnalata né visibile, stante l'ora notturna e l'assenza, al momento, di illuminazione stradale che risultava spenta.

Per contro, il convenuto Comune di Alcamo non ha dimostrato il fortuito, per cui lo stesso deve ritenersi unico responsabile dell'evento ex art. 2051 C.C. per avere omesso, quale proprietario e custode della strada, di provvedere alla sua manutenzione o, quanto meno, di segnalare adeguatamente la situazione di pericolo mediante l'apposizione della specifica segnaletica prevista dal Codice della Strada.

In ordine al quantum e con riferimento alle lesioni personali subite dal La Monica Alessio, eziologicamente riconducibili all'occorso incidente, il C.T.U., Dr. Rosario Sardina, ha formulato la seguente diagnosi." Esiti cicatriziali all'arto superiore sinistro, al fianco destro ed all'emitorace sinistro", ed ha concluso che da ciò sono derivati un periodo di inabilità temporanea totale di quindici giorni, ed un danno biologico dell'1%.

Tale accertamento medico-legale fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso.

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 06-06-2013 pubblicato sulla G.U. del 14-06-2013 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,20 giornalieri.

Jan J

Sulla scorta della tabella e tenuto conto che il La Monica Alessio al momento dell'incidente aveva diciassette anni i danni dallo stesso subiti si liquidano come di seguito: danno biologico, Euro 764,23; I.T.T., Euro 693,00; personalizzazione del danno biologico che, tenuto conto della natura lesioni quali emergono dalle ritrazioni fotografiche in atti che hanno determinato notevoli sofferenze, si quida in Euro 728,61, pari alla metà del danno biologico.

Spetta infine la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche e di cura documentate ritenute congrue dal C.T.U. che si liquida in Euro 354,50, cui vanno aggiunti Euro 366,00 anticipati per la C.T.U.

Sommano in totale Euro 2.906,34.

Per quanto riguarda il La Monica Girolamo, i danni materiali subiti dal ciclomotore di sua proprietà si liquidano in Euro 585,23 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Galiardo Vincenzo.

Pertanto, in accoglimento delle domande, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco pro-tempore va condannato, ex art. 2051 C.C., al pagamento in favore di La Monica Alessio della somma di Euro 2.906,34 ed in favore di La Monica Girolamo della somma di Euro 585,23, oltre agli interessi legali da calcolarsi su dette somme rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda al saldo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario degli attori.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in primo grado, in

John John

Monica Girolamo con atto di citazione notificato il notificato il 12-02-2013, condanna, ex art. 2051 C.C., il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco pro-tempore al pagamento in del primo della somma di Euro 2.761,23, ed in favore del secondo della somma di Euro 585,23 oltre agli interessi legali da calcolarsi su dette somme rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda al saldo.

Condanna, altresì, il Convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida - ex Decreto Ministero della Giustizia 10-03-2014, n. 55 - in complessivi Euro 1.228,43, di cui Euro 108,43 per spese esenti ed Euro 1.120,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 200,00; fase introduttiva, Euro 220,00; fase istruttoria, Euro 300,00; fase decisoria, Euro 400,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario degli attori.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Alcamo oggì 24 Giugno 2014.

AFFICE: THE COUDICE DEPACE DEALGAING

Propositivito en conceillaria 2 4 GTU 2014 Pack

> ii Diretters Anthi Matratte Dr. Anna Catalucci

Con Devuto otel 23/23-07-2014 il GAT de Aleonio Elionora Granott, mistaure conjunte de défousor selle jont in couse, he disporto la corrigione still'errore moterrale Sentensa 19142/14 del 24/24-06-2014 medianti sontrusione al terso rijo iti jag. 9 aut stispositivo dilla sentensa, sielle parole " della somma de Euro 2.761,23", con le parole " della somma de Euro 2,906,34 "

Alcours 25 LUG 2014

E copie forma dica contento all'onginale DIECI___facciate

..... a a minesta dell'Avv.

GIUSEPPURA GARDINO 30 LUG 2014

to on Arma Cataluca

30 LUG 2014

570 Dr. Anna Calalucel

REPUBBLICA ITALIAMA

IN NOME DELLA LE GE Comandiama a अपनी क्षी ufficiall द्वावत्ववर्ग che ne क्षेत्रrichiesti e il chiungare spetti, di mertero di succindorni il presente filolo, el pubblica oblicado di dilivi escullence a a tuffight official and the source of concornervi quantity ne simo | 3 - Insore achie à

Per litely escoutive st mese a at Law. 61 wash Alcom 30 LUG 2014 ng 2 autor HO Dr. Anna Casan

Istante come in atti, io sottoscritto Messo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo notifico la superiore sentenza munita di formula esecutiva a:

Avv. GIOVANNA MISTRETTA, quale procuratore costituito in giudizio per COMUNE DI ALCAMO, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale sita in Alcamo nella Via Sen. Francesco Parrino n.51, mediante rilascio di copia nel su indicato domicilio ed ivi facendone consegna a mani

- COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso il Palazzo di Citta sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, mediante rilascio di copia nel su indicato domicilio ed ivi facendone consegna a mani

ivette qualità d'impiegate, ivi addette alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, ii 0 1/08/2015

ALCAMO

Micolo Giacalone MESSO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO



CAM Istante come in atti, io sottoscritto Messo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo notifico la superiore sentenza munita di formula esecutiva a:

Avv. GIOVANNA MISTRETTA, quale procuratore costituito in giudizio per COMUNE

Di ALCAMO, efettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale sita in Alcamo

nella Via Sen. Francesco Parrino n.51, mediante rilascio di copia nel su indicato

domicilio ed ivi facendone consegna a mani

domiciliato per la carica presso il Palazzo di Citta sito in Alcamo nella Piazza Ciullo, mediante rilascio di copia nel su indicato domicilio ed ivi facendone consegna a mani

ALCAMO 0 h/08/2014

MESSO DE GIUDICE DI PACE ALCAMO





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N.374/2013 R.G. N°597/13 Clor.

Processo verbale della prima udienza di frattazione della causa
tra
LA MONICA ALESSIO
LA MONICA GIROLAMO
e
COMUNE DI ALCAMO
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di
risarcimento danno.
L'anno 2013 (duemilatredici) addì 10 (dieci) del mese di Aprile nell'ufficio
suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso & 🛝 🛴 .
aux gorne Benone per flattori e l'Au Salatore
Brigh: in 2012 to assure doct! Av. asiamos
Conistata che si è cost-tuto in Comellono, peril
Grand of Misus mediante de postod. Bruelo
one revie compans che sombre e nella quale
moste 21 hu. Barre mos contesta la
comporadi especió anerona perso infordato
importation ed margin paralia in sately in some
atte on italitie is charter incommented
Lichtosisie, in com proso Plocking L'estbisise
della pen zá termia delle Ing Simmett a e
Less Had allate attors alogo as Lom as una agus
Times of Doing offers Obe for Tichicato & formulation

or some good of Type of the 6,000 more orcerte po sice a madel domans a side e a petrone extended is sold special allows a road of sed of sucrement for a sold on such such se le su rober adapter ard increas for plan franke Simila parcia. à muse e chrésette il co parala 6. prove por of postsgraf per il totte Cupumana spor etnemisterais le clotes ex propaço organe Let W at vine and - strang. Of old sol Conda Porouns au findella pratio france. Law. S. tore Bonghi melrichiamare to Ho quento eecépito mella compersa responsiva del Comune in merito elle odierne richieste istroflorie avversarie conlesta Che vada comunque responde la richiesta li una mire or line li esibizione nei confront, Vel Comune Jella relazione dell'Ing. Simone Ho e della pirizia medica legale dolla Dolliss La Ross, in quantail Eichia mato on. 210 e. pe incontra por sempre i limi ti di roi all'art. 118 e.p.c. ovvero il "grave danne per la parte: ezgo, è in re ipsa che quest Enta evebbe un prave danno se costretto ad esibira documenti che sono stati Vallo stesso piehieste per proprie esigenze de le naire: diversamente opinon So si violerebbero, soi Vialli Vi Viteso, Quanto poi alla produzione all'udienza adierna Ville 13

Eitrazioni lologratiche Na parte Negli Morini cileva le lore issi Levanza probatoria, peich certa: qualora messatale producione fologratica nichiede pinno Euro, con si spore alla seprosa Venterios de Conchetion off findate de parti aturce e mure le en time le cetivite privite alcre out, 320 e 1: 1880 -Moheura del 12 Giengen 2013 Saw pasent. l'au Gurspins Baran ju gli allon. « l'air. Eure Me phédie, ier sostiteissen stadant. [polarie Historia la il alcune di Alcano d'an Birono ressiste res luito preserão declato Kichiesio en allo di violaccio in compresa le richeste esso of colore per coure gioù auprament Aprèl 2013. L'au. Reporte eneste in compose of cost turner a risposte a en ordine alle racheste istruttorio estidete dos altore si riporta a luto quento Conspiration oll' just enia del 10 April 2013 d'an Bonore insiste vella provo con il dete

sig. Souscello, forte l'art. 249070. pouccie salo le facelté de askusier all tok e non l'insumissibilità po encogación a testimones, justo justo colla prohona ois Orbinar alles che l' ort- 2000pc. men predude of Gusta di Preden alla porte i/o il leys l'expresse de document. Più à faminai alla ectriciera francissanti. austre le Godo Victuorale con i Vert Puremeno Sinfro Openon sull'an e of solore delle C1 V. Mobor su Nun. i cofolet articleti in esi su ato de civerous,reacht conclet l'internolatoro journele de aura e poso con il Verte Celusy Just sis Co Wolate - orticateli in Com leno Ob godone Ordina at Course de Micous Sd. Frodusione Clelle Knite extrustive de places del seio o actres rederie deli far l'Imounto, moneyd' Duelle mertion le fale mertoire sol glett - Efreomo de Rosa Runia de Istelamento sel notento de 30 Terrembre 2013 Die 11,00 rivervoewton all and of toursient out il even relierte in Crusoise omulate dali aure Jenule verhole)-IL GIUD/ACDIVADE (Dr.Eleonora GRANDEZI) Appludienza del 30/20/2012 poro posenti

E. Vn. Como boils gove bout of Blogge &

P. Sw. Sama Calronus in setting ich Sur Goroma Misell Con Comme & Mannes. 21 DW Give to ma Power de atta alla d'industraine allot endrits engage again common its c as sould a traition sinewally to Isciell Vis Turenza arche dell'attore On ede proudered all prove d'Am Colorus 28 posito spic de 22 2 Esser à 57 ma, a firme Japo - caken inasals alle a cts comit - gnc "Fret etagico en esta del al cir val alla por une sisporto world will as 18 to or as alle visited late - 2mile the Listic o'dard Dug. Chienere. E alter promus le 15/10 ferin. mig. and character & suesto famis Plan Columnes state manier the name of the sound del to The w?more of No. 19 1 source N'ente le r'uncie al Vete Culmon qui li accutebre de forte course. revoce l'ordinance aminore del 12.06.2012 2 licensie il suololetto Verte Dirace poerolem sele porte a pertine Sale interrotetoro somele dell'attore Ili Janeali, rolchere of Joits of renterio_ on Keslolo del Come d'Acomo in - Containe d' sinforte, and eccesione olette Obelie i'vi motrobe come 25.08.2012, torce, L'une sente 2' Vert co il 25.08. 2011 (SR: " Por leruo (Cephlaho n=2) der proubo orduarde de encortende de faceolevo

car le lui occese dels de ne motre, Circo le ore 100 elle la Norde mon ere illeminate poich f'elleminaliser ue Onel Knotto ene Minte Per re velocità de me Venula rano plo dine ale acidavo poeco, s con bollowett 1.0.5. , Alus ha Karic Este of Inte active mette Reat facto Con enus il estableto My 5 e6 alle la Who four Conferme intersolvente; coprolati del Ole mi Vontous leina reluto dell' ucrolevia Ist de amoi ble suevous blele toto Hostour all'enfientre set lo . 04. 2013

-De. "Ho another all meislente porter alla fuile del mio motorno rejeto d'uleo pl Morica for en en un fermi for fortangle DR: " Sejus Con un cerciso il funto in Con no vido Caden il de Monice, John nº 2, allejours m. 6. : DP: Le Aro Environne delle Arada ve cen e cedulo il la Movier ni Francier sull'intrema marfine dettra delle consie olello d'ens percorse! L-C.S. gis Jaspare Ceremans Cen. Boron os evere of Ameson al Vert In! Susuello est innive fer sutre i Vert mil fusulam di ent e Nels amieno solo D'appendo Vinembo, for con Obede comunitarios moi l'e, melle relita et e. -. J. moles ligale. d'Avi Calverino acciere la remicre al Verle d'un neero e mulle ombre fer il resto. of P. D. P. anners il Verte Cenera Ofwerfe mil copholeto artesleto in etesloue. Stante le perente del Verte Poplisiolo Vincento un donne l'encentour Vine sul Presenting The introduction is realed Charles Vincents "Sono e mi chiano Moffordo Vincento 1 1106-08,1867 ion parame, indifferent i obent prob for courtente ferronole

- DR! Contemu il Coftoloho nº 1) ontreslato, n enfacione ele mi Vilue Dio" - DR!'S gester shi tossi d' recombra de Cen' al mio prentro e a fullo relatio celle viene modrals, paro un Brete de 6583,23, Dous Confunt Olll' IVA. - De l'e de l'une la veluto vous del slemo lotte de un e dal Concia Horselo or puelle olell! Inf. Simonetto Che en viene entre, e determinate spelli IVA nauch del detrolo efferendo dell'ty Simulato sur Jessi of noums, olete le rebuto del Celomobre ele roulte innetwoleto ref 1994" - De: More Picordo de al le Monica ho verduto : il finder osushelste Reverted Junto, it fination, esustates
Reverse Olelle acother sul brucces singles e sul more sher ause cu le re montrote, al Mour, Rocedeux a O-1-1. mestio-legale Jeello Meno, sell' ero à poentranto il dont. Roser Dorolina Con Olinho i'm trafour Hie del Jefus 136 al Puele Conferse recories bour ele reperets verbole el ofel friente la porte in Vejocute. Stante Lito delle Vertruscionore offr aere del Coplinds, rusce D'ameroson

El Consist Charife els of offelere del Turs refer flux, Riverte fer il Juneauents oble et v sel institute del 23 Ottobre 2013, ore 9,15, mone and alle Concelling for l'accombate. "Mudreura del 23/10/2013 sono fresents l'Aus Demenico Surali de sostituosone dell' Dre. Gruseffine Borone per gli ottori e l'Are. Solvatore Boughi in software dell' Au Histrette fin il Comune d'Alcomo: L'Aw. Bought chrede la revoce elill'ordinance con cui coolerto quidee he desporto che il Comune embrose copie desti ec consulente med ottori. I Iw. Rtd Surdconteste quanto cicepito de confreporte. Il Juliete il B. E. V. 1000 at. Rosano Coroline Misore le pope enstruerse del 12 01-2013 welle gotte le Cai ha 075 linels al Course al Micaio l'entraione delle P. E.F. faire exeme sell alori en le constrisible Enjourne 2 oue 10 pe obolhe stalle et rese des Lance d' Alcono. D'ofane Doce Xens al funquouls del 12. J. Due Jee Repalle will au ou la come de Rhonelis verhale cle Fel permiti Le porte intiponte e riune le couse all just end Old 27 Clemes 2014 for le reiserson delle Concernon,

	:
	-
	•
	-
	-



Oggetto: Relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 142/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile (R.G. 374/2013) la Monica Girolamo e Alessio C/o Comune di Alcamo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la comunicazione prot. n. 22372 del 01.10.2014 effettuata dal dirigente di settore, Ing. Enza Anna Parrino, concernente la sentenza in oggetto ed i fatti ad essa relativi;

Visti gli atti del procedimento trasmessi a questo Ufficio:

OSSERVA

La vicenda de qua nasce da un sinistro verificatosi in data 25.08.2011 ad un minore, tale La Monica Alessio, figlio di La Monica Girolamo, esercente la potestà genitoriale su di esso.In particolare il predetto minore nella predetta giornata, intorno alle ore 01.001, nel percorrere la strada comunale "Palmeri" che si dirama dalla SP 55 e conduce ad Alcamo Marina cadeva rovinosamente a causa di un cedimento del manto stradale, formante una buca în prossimità di un tombino, procurandosi delle ferite e danni materiali al ciclomotore MBk Booster.Nella richiesta si evidenziava che "all'apparenza la zona sembrava essere stata oggetto di lavori di scavo sulla sede viaria e che il conducente del motore nulla ha potuto fare per evitare di cadere nella buca, non segnalata. La guardia medica di Alcamo Marina diagnosticava delle escoriazioni multiple agli arti superiori, alle ginocchia alle spalle ed alla regione lombare, con prognosi di giorni 5. Nessuna lesione ossea traumatica apprezzabile veniva diagnosticata. Seguivano una serie di certificati medici (di rito) che prolungavano la malattia fino al 18.10.2011.Durante la fase istruttoria del giudizio incoato con atto di citazione notificato il 13.02.2013 veniva nominato un CTU medico e venivano escussi due testi, oltre l'interrogatorio formale dell'attore. L'amministrazione convenuta affidava la CTP al medico legale dr.ssa Giacoma La ROSA la quale contestava in toto la CTU del Dr. Sardina che aveva riconosciuto un danno biologico del 1% atteso che le cicatrici riportate non raggiungono la classe 1 delle percentuali indicative del pregiudizio estetico. Il Comune costituitosi in giudizio ritualmente ha contestato le domande avverse ed a seguito dell'istruttoria ha depositato comparsa conclusionale insistendo per il rigetto della domanda.Il Giudice di pace accoglieva in toto la richiesta di risarcimento non tenendo conto di quanto evidenziato dal CTP in ordine al danno biologico, né del fatto che il motociclo per il quale è stato liquidato un danno di € 585,23 risulta essere risalente al 1997. Dall'esame del fascicolo si concorda nella conclusione del settore per la proposizione di appello avverso la sentenza del G.d.P. Salva ogni altra diversa valutazione dell'organo requirente contabile, si ritiene che non sussistano responsabilità in capo agli uffici preposti.

Li 01.12.2014

F.to Il Segretario Generale

-RICUPATI-

¹ Degno di nota è il fatto che nella richiesta risarcitoria del 19.10.2011 a firma dell'avv. Giuseppina Barone non è indicata l'ora esatta in cui sarebbe accaduto il sinistro. Cosa che veniva indicata nell'atto di citazione.





Provincia di Trapani

4º SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 70407 del 05/09/2014

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c.

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI SEDE

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/12 A CUI E' RIUNITA LA CAUSA 340/13.

Si trasmette Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis per Riconoscimento Debito Fuori Bilancio di cui in oggetto.

Tanto si doveva.

D' Ordine de Dirigente

Istruttore Amministrativo Annarita Ferrara

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Tel. 0924/21654 * Fax 0924/22418

N. 374/13 R.G. (R. 27/01/2014)

Avviso di deposito del decreto che liquida i compensi al C.T.U.

OGGETTO: Causa civile La Monica Alessio + 1 c/ Comune di Alcamo A norma e per gli effetti di cui all'art. 168 del D.P.R. 115/2002

Si comunica

Ai signori:

- 1. Pubblico Ministero presso Procura della Repubblica di Trapani
- 2. Avv. Giuseppina Barone Alcamo proc. degli attori
- 3. Avv. Giovanna Mistretta Alcamo proc. del convenuto Comune di Alcamo
- 4. Dott. Rosario Sardina Via del Legno, 36 Trapani

che in data 20/12/2013 è stato depositato in questa Cancelleria il decreto con cui il Giudice di Pace di Alcamo Avv. Eleonora Granozzi, nella controversia di cui oggetto, ha liquidato in favore del c.t.u. Dott. Rosario Sardina la somma complessiva di Euro 366,00 comprensiva di I.V.A. se dovuta, ponendo provvisoriamente il pagamento della suddetta somma, comprensiva dell'acconto già concesso, a carico di La Monica Alessio che ha fatto richiesta della c.t.u.

Alcamo II 23/12/2013

1216

L CANCULLTBRI

SANTARIO, DONACCIAO, CODICE RSCALE, PISTITTA IVA			
DOTT. ROSARIO SARDINA Medico Chirurgo SPEC. IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA VIS del Legno, 38 - 91100 TRAPANI C.F.; SRD RSR 48M30 L331M Parl. IVA 00142560812	UTA n	37 20.1	ıζ
5 1 LA Housen Alexio 18.11-	P. Ale	سا	
C.F. P. NA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESS	ONE	1MPOR	(<u> </u>
Tee CTJ Pleales			
Ille G. Hi Pare			
Dlews N 374/13			
Treclus 00	E	300	ØD.
			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
RITENTITA D'ACCONDO (in caso di preside)	TOTALE	300	60
Rosaus perulia	8080 22%		で 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	da Pagara €	366	مبھ
LB ricevuta rilasciata pe esente da IVA al sonsi del esente da IVA al sonsi del el D.P.R. 633/1972 c S Soggetta alla vigernte Imprintasciata In caso di presti cessione di beni è soggetta	l'art. 10, comme 1, accessive modificaz acsta di bolio; la ri azione di altro gene tita ad IVA.	, n. 18 ioni, e cewba ne o di	
මා යනව ඒ ආසනයන් සේ විත බොක්ලනා සේ ආසනය සි ආස්ථයං යනවායි ශ්රානය සේ සංභාග ස (කික්රම්) 6353N (අප	ed tirelitivo versener	posta è mo dinta	[:



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 142/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO- NELLA CAUSA CIVILE LA MONICA GIROLAMO E LA MONICA ALESSIO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 374/13.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 02/12/2014

Il Dirigente di Settore Ing. Enza Anna Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

31 DIC 2014

Il Dirigente di Settore

L VICE ATTIGENTE DI SETTORE Dott Sa Garriella Verme)

